

COMUNE DI MEDESANO PROVINCIA DI PARMA

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

- Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 99 del 30.09.1999
- Modificato con deliberazione di C.C. n. 111 del 12.11.1999
- Modificato con deliberazione di C.C. n. 18 del 29.02.2000
- Modificato con deliberazione di C.C. n. 72 del 10.11.2000
- Modificato con deliberazione di C.C. n. 9 del 27.01.2003
- Modificato con deliberazione di C.C. n. 58 del 29.09.2003
- Modificato con deliberazione di C.C. n. 38 del 16.03.2004
- Modificato con deliberazione di C.C. n. 49 del 22.06.2005
- Modificato con deliberazione di C.C. n. 6 del 11.01.2007
- Modificato con deliberazione di C.C. n. 28 del 26.02.2009
- Modificato con deliberazione di C.C. n. 107 del 18.11.2010
- Modificato con deliberazione di C.C. n. 30 del 02.05.2013
- Modificato con deliberazione di C.C. n. 93 del 20.12.2013
- Modificato con deliberazione di C.C. n. 92 del 16.12.2014
- Modificato con deliberazione di C.C. n. 52 del 28.07.2017

INDICE

TITOLO I - NORME GENERALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	PAGINA
1	Polizia Mortuaria nel Comune	6
2	Responsabilità	6
3	Servizi gratuiti e a pagamento	6
4	Facoltà di disporre della salma, dei funerali, di epigrafi	7
5	Atti a disposizione del pubblico	7

TITOLO II - DEPOSITO DI OSSERVAZIONE ED OBITORI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	PAGINA
6	Deposito di osservazione ed obitori	8
7	Osservazioni di cadaveri presso abitazioni privati	8

TITOLO III - FERETRI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	PAGINA
8	Deposizione della salma nel feretro	9
9	Verifica chiusura feretri	9
10	Feretri per l'inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti	9

TITOLO IV - TRASPORTI FUNEBRI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	PAGINA
11	Trasporto di salme	11
12	Trasporto di cadavere	11
13	Orario dei trasporti funebri	12
14	Modalità dei trasporti	12
15	Percorsi dei trasporti funebri	12
16	Luogo e modalità di sosta per cadaveri in transito	13
17	Trasporti particolari	13
18	Trasporto di salme accidentate	13
19	Morti per malattie infettive - diffuse o radioattivi	13
20	Trasporto da e per altri comuni	14
21	Trasporto dall'estero e per l'estero	14
22	Trasporto di ceneri e di resti mortali	14

TITOLO V - CIMITERI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	PAGINA
23	Elenco cimiteri	16
24	Disposizioni generali	16
25	Ammissione nel cimitero	17
26	Piano Regolatore Cimiteriale	17
27	Soppressione del Cimitero	18

TITOLO VI - INUMAZIONI E TUMULAZIONI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	PAGINA
28	Sepolture comuni per inumazione	19
29	Sepolture private	20
30	Tumulazione provvisorie	20
31	Assegnazione di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti	20

TITOLO VII - CREMAZIONE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	PAGINA
32	Crematorio	22
33	Richiesta della cremazione	22
33/bis	Affidamento ceneri	22
33/ter	Dispersione delle ceneri	23

TITOLO VIII - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	PAGINA
34	Esumazioni ed estumulazioni ordinarie	25
35	Esumazioni ed estumulazioni straordinarie	27
36	Determinazione del grado di mineralizzazione delle salme	27
37	Operazioni vietate - denuncia	28
38	Verbale di avvenuta esumazione o estumulazione	28
39	Oggetti da recuperare	28
40	Disponibilità dei materiali	28

TITOLO IX - SEPOLTURE PRIVATE INDIVIDUALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	PAGINA
41	Richiesta di concessione	30
42	Richiesta di concessione in manufatti in corso di costruzione	30
43	Oggetto della concessione	30
44	Modalità di concessione	31
45	Durata della concessione	32
46	Scadenza della concessione	32
47	Rinnovo della concessione	32
48	Revoca per pubblica utilità	33
49	Collocazione di resti mortali in loculi	34
50	Sistemazione del loculo o della celletta ossario	34
51	Manutenzione del loculo o della celletta ossario	35
52	Decadenza della sepoltura privata individuale	35
53	Rinuncia di sepoltura privata individuale	36
54	Rinuncia di concessione di loculi perpetui	36
55	Rinuncia di concessione di loculi a scadenza	36
56	Rinuncia di concessione di cellette ossario	37
56/BIS	Norma Transitoria per la retrocessione di concessioni di singoli loculi	37

TITOLO X - TOMBE DI FAMIGLIA O DI COLLETTIVITA'

ARTICOLO	DESCRIZIONE	PAGINA
57	Definizione	38
58	Durata della concessione	38
59	Modalità di concessione	38
60	Parere della Commissione Edilizia su progetti di costruzione	39
61	Progetto - Costruzione - Termini - Limiti	39
62	Divisione - Subentri	40
63	Indicazione del referente	40
64	Doveri in ordine alla manutenzione	40
65	Altri obblighi del concessionario	41
66	Aventi diritto	41
67	Ammissione in sepoltura di famiglia o di collettività	42
68	Collocazione di resti mortali in loculi	43
69	Esumazioni ed estumulazioni	43
70	Rinuncia a favore del comune	43
71	Decadenza	44
72	Sepulture di famiglia o di collettività anteriore al 10/02/1976	45
73	Fascicoli per le sepolture	45

TITOLO XI - POLIZIA INTERNA DEL CIMITERO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	PAGINA
74	Orario	46
75	Divieto di ingresso	46
76	Circolazione di veicoli	46
77	Riti religiosi	46
78	Divieti speciali	47

TITOLO XII - PERSONALE ADDETTO AL CIMITERO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	PAGINA
79	Attività cimiteriale	48
80	Ufficio Cimiteri ed Ufficio Tecnico - Compiti	48
81	Responsabile del servizio di custodia dei cimiteri	48
82	Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri	49
82/bis	Collocazione e rimozione di lapidi e/o monumenti	50
83	Estensione di compiti ed obblighi alla ditta affidataria	50

TITOLO XIII - IMPRESE E LAVORI PRIVATI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	PAGINA
84	Accesso al cimitero	51
85	Responsabilità - Deposito cauzionale	51
86	Recinzione aree - materiale di scavo	51
87	Introduzione e deposito di materiali	52
88	Orario di lavoro	52
89	Sospensione dei lavori	52
90	Vigilanza - collaudo	52

TITOLO XIV - IMPRESE POMPE FUNEBRI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	PAGINA
91	Funzioni - Licenza	53
92	Divieti	53

TITOLO XV - NORME TRANSITORIE E FINALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	PAGINA
93	Efficacia delle disposizioni del regolamento	54
94	Concessioni pregresse	54
95	Sepolture private a tumulazioni pregresse	54
96	Sepolture di cittadini benemeriti già esistenti	55
97	Prevalenza della volontà dei familiari dei "benemeriti"	55
98	Decorrenza	55
99	Imposta di bollo	55
100	Servizio lampade votive	55
101	Nuovi allacciamenti	55
102	Durata del servizio e disdetta	56
103	Condizioni di fornitura	56
104	Pagamenti e morosità	56
105	Divieti	56
106	Norma transitoria	56
107	Norme finali	57

TITOLO I - NORME GENERALI

Art. 1 - Polizia Mortuaria nel Comune

1 - La Polizia Mortuaria comunale comprende tutte le funzioni svolte dal Comune in relazione alle morti delle persone, ai trasporti funebri, alla sepoltura, alla gestione dei Cimiteri comunali, alla vigilanza sulle sepolture private e sui sepolcri privati ed ogni altra analoga, non specificatamente attribuita ad altri enti od organi.

2 - Le funzioni di Polizia Mortuaria di competenza del Comune sono esercitate **dal Responsabile di Settore, ad eccezione di quelle la cui competenza fa capo al Sindaco**, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale, per mezzo degli uffici e servizi amministrativi e tecnici del Comune e del Servizio di Igiene Pubblica o del coordinatore sanitario dell'Azienda Unità Sanitaria Locale, per quanto di competenza.

Art. 2 - Responsabilità

1 - Il Comune cura che all'interno dei Cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, ma non assume responsabilità per atti commessi nei Cimiteri da persone estranee al suo servizio, come pure per l'impiego di mezzi e strumenti posti a disposizione del pubblico e da questi utilizzati.

2 - Chiunque causi danni a persone o cose sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

Art. 3 - Servizi Gratuiti e a pagamento

1 - Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, quelli obbligatori e quelli classificati gratuiti dalla legge o dal regolamento.

2 - Tra i servizi gratuiti sono compresi:

- a) la visita necroscopica,
- b) il servizio di osservazione dei cadaveri,
- c) il recupero delle salme accidentate,
- d) *abrogato*
- e) *abrogato*
- f) la deposizione di ossa nell'ossario comune e la dispersione di ceneri nel cinerario comune,
- g) *abrogato*
- h) il feretro ed il relativo servizio funebre per le salme di persone:
 - 1 - sconosciute,
 - 2 - conosciute, per cui non è possibile reperire familiari nei gradi di parentela e affinità riconosciuti dal Codice Civile,
 - 3 - quando i familiari non risultino in grado, di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti ed istituzioni che se ne facciano carico.

3 - Il Consiglio Comunale con proprio atto d'indirizzo o con separati atti ai sensi dell'art. 42 del D.P.R. 18/08/2000 n. 267, ha facoltà di individuare particolari servizi da erogare in forma gratuita o a tariffa agevolata, purchè venga quantificato l'onere per l'Amministrazione Comunale.

4 - Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento nella forma e nel modo stabilito dall'Amministrazione Comunale.

5 - La fornitura gratuita di feretro, nei casi di cui al precedente comma 2° lettera h punto 3,

viene effettuata dal Comune, previa dichiarazione dello stato di indigenza o di bisogno, accertata dal Responsabile di settore competente, sulla scorta delle informazioni assunte sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati, dal Servizio Assistenza Sociale dell'Ente stesso.

6 - In relazione alla fornitura gratuita effettuata ai sensi del 2° comma lettera h) punti 1 - 2, il Comune ha facoltà di rivalsa delle spese sostenute nei confronti di eventuali familiari, individuati in data successiva al servizio funebre.

7 - In assenza di familiari, l'Amministrazione Comunale potrà rivalersi sul patrimonio del defunto, se ed in quanto esistente.

Art. 4 - Facoltà di disporre della salma, dei funerali e di epigrafi

1 - Nel disporre della salma e dei funerali ha prevalenza la volontà del defunto in quanto, in qualunque modo, l'abbia espressa; in difetto, i familiari possono disporre secondo tale ordine: coniuge, figli, genitori, e quindi altri parenti in ordine di grado e gli eredi istituiti; il coniuge - passato in seconde nozze - decade da tale priorità.

2 - Tale ordine vale anche per il collocamento di epigrafi, per esumazioni o estumulazioni, per trasferimenti, per allaccio e disdetta lampade votive.

3 - I familiari richiedenti le operazioni di cui ai commi precedenti, agiscono sotto la propria responsabilità ed in nome e per conto di tutti gli aventi diritto, consapevoli che in caso di mendaci dichiarazioni, potranno incorrere nelle pene stabilite dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia; l'Amministrazione Comunale è esonerata da qualsiasi responsabilità in merito e da qualsiasi azione rivendicativa nei suoi confronti.

Eventuali controversie tra più aventi diritto vanno risolte tra i medesimi direttamente avanti all'Autorità Giudiziaria, restando il Comune estraneo ad ogni questione inerente i rapporti intercorsi tra gli stessi.

Art. 5 - Atti a disposizione del pubblico

1- Presso l'Ufficio Cimiteri sono conservati a disposizione del pubblico:

- a) il registro di cui all'art. 52 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285,
- b) copia del presente Regolamento Comunale,
- c) copia della planimetria dei Cimiteri in scala 1:500 ai sensi dell'art. 54 del citato D.P.R.,
- d) copia del Piano Regolatore Cimiteriale quando adottato dall'Ente,
- e) l'orario di apertura e di chiusura dei Cimiteri,
- f) copia dei provvedimenti sindacali con cui sono regolate le esumazioni e le estumulazioni ordinarie,
- g) copia dell'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nell'anno,
- h) copia dell'elenco delle concessioni cimiteriali per cui siano in corso dichiarazioni di decadenza o di revoca,
- i) il registro dei reclami e delle osservazioni,
- l) ogni altro atto o documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna da parte degli interessati o del pubblico, ai sensi della Legge 07.08.1990 n. 241.

TITOLO II - DEPOSITI DI OSSERVAZIONE ED OBITORI

Art. 6 - Depositi di osservazione ed obitori

1 - Il Comune provvede al deposito di osservazione e all'obitorio in locali idonei nell'ambito dei Cimiteri nei casi previsti dall'art. 12 del D.P.R. 10-09-1990 n. 285.

2 - L'ammissione in tali locali, è autorizzata dal **Responsabile di Settore** ovvero dalla Pubblica Autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, dall'Autorità Giudiziaria.

3 - Nel deposito di osservazione è, di regola, vietata la permanenza di persone estranee.

Art. 7 - Osservazioni di cadaveri presso abitazioni private

1 - Ad esclusione dei casi speciali previsti dall'art. 12 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285, i cadaveri per il periodo di osservazione, sono affidati in custodia alle persone della famiglia od ai conviventi, i quali dovranno usare tutte le precauzioni possibili, affinché non siano impediti eventuali manifestazioni di vita.

2 - Nei confronti dei cadaveri deceduti per malattia infettiva-diffusiva o portatori di radioattività, dovranno essere adottate tutte le misure cautelative eventualmente prescritte dal Coordinatore dell'Azienda Unità Sanitaria Locale, per evitare ogni contatto diretto o indiretto.

TITOLO III - FERETRI

Art. 8 - Deposizione della salma nel feretro

1 - Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro aventi le caratteristiche di cui al successivo art. 10; in ciascun feretro non può essere racchiusa che una sola salma tranne nel caso di madre e neonato, morti in concomitanza o in conseguenza immediata del parto, che possono essere chiusi nel medesimo;

2 - La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola; se la morte è dovuta a malattia infettivo-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di disinfettante; se il cadavere risulta portatore di radioattività, il dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda Unità Sanitaria Locale detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

Art. 9 - Verifica e chiusura feretri

1 - La chiusura del feretro è fatta, sotto la vigilanza del personale incaricato.

2 - Il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda Unità Sanitaria Locale o personale tecnico all'uopo incaricato, vigila e controlla l'applicazione della norma di cui all'art. 10.

3 - In particolare deve essere accertata la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato ed al trasporto, nonché la presenza dei dati d'identificazione del cadavere.

Art. 10 - Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti

1 - La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporti ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre e cioè:

a) per inumazione:

- il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.);

- le tavole non devono avere, a fondo d'intaglio, uno spessore inferiore a cm. 2 e superiore a cm. 3;

- i feretri di salme provenienti da altri comuni o estumulate per scadenza della concessione, potranno essere inumati, anche se non corrispondono alle indicazioni soprariportate;

b) per tumulazione:

- la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno preferibilmente esterna, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all'art. 30 del D.P.R. 19.09.1990 n. 285;

c) per trasferimento da Comune e Comune con percorso superiore a 100 Km., all'estero o dall'estero, qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre:

- si applicano le disposizioni di cui alla lettera b) precedente, nonché gli articoli 27, 28 e 29 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285 se il trasporto è per o dall'estero;

d) per trasporti da Comune a Comune, con percorso non superiore ai 100 km.:

- è sufficiente il feretro di legno di spessore non inferiore a mm. 25 a norma dell'art. 30 punto 5, del D.P.R. 10.09.1990 n. 285;

e) cremazione:

- la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera d), laddove il trasporto si esegua entro i 100 km. dal Comune di decesso;

- la salma deve essere racchiusa in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b), in ogni altro caso.

2 - Se una salma, già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, da parte del Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica dell'Azienda Unità Sanitaria Locale o suo delegato, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica in zinco di spessore non inferiore a mm. 0.660.

3 - Se la salma proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e la salma è destinata a sepoltura in terra, deve essere praticata nella parte superiore della cassa metallica un'ideale apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione.

4 - Nell'inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato dal Ministero della Sanità ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285.

5 - Sia la cassa di legno, sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.

6 - E' consentita l'applicazione delle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.

7 - Sul piano esterno di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, recante impressi, in modo indelebile, le generalità della salma contenuta nonché le date di nascita e di morte; per gli sconosciuti la piastrina conterrà soltanto la data di morte ed eventuali altri dati certi.

TITOLO IV - TRASPORTI FUNEBRI

Art. 11 - Trasporti di salme

1 - Per salma si intende il corpo umano rimasto privo delle funzioni vitali, prima dell'accertamento della morte.

2 - In caso di decesso in abitazione inadatte oppure su espressa richiesta dei familiari o dei conviventi, la salma può essere trasportata presso l'obitorio, il servizio mortuario delle strutture ospedaliere di ogni tipo o presso le strutture di commiato.

3 - La certificazione rilasciata dal medico curante o dal medico dipendente o convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale attestante l'esclusione del sospetto che la morte sia dovuta a reato e che il trasporto può avvenire senza pregiudizio per la salute pubblica, costituisce titolo valido per il trasporto della salma, purchè lo stesso si svolga sul territorio della regione Emilia Romagna.

4 - L'originale del certificato suddetto deve essere consegnato al comune in cui è avvenuto il decesso.

5 - Il trasporto della salma deve essere effettuato da impresa in possesso dei requisiti previsti dall'art. 13 della legge regionale n. 19/2004 e secondo le disposizioni nazionali e regionali emanate in materia.

Art. 12 - Trasporto di cadaveri

1 - Per cadavere si intende la salma dopo l'accertamento di morte eseguito ai termini ai sensi di legge.

2 - Costituisce trasporto di cadavere il suo trasferimento dal luogo di decesso all'obitorio, alla camera mortuaria, alle strutture per il commiato, al luogo prescelto per le onoranze funebri, compresa l'abitazione privata, al cimitero o al crematorio, oppure da uno all'altro di questi luoghi.

Nella nozione di trasporto di cadavere sono altresì ricompresi la sua raccolta ed il collocamento nel feretro, il prelievo di quest'ultimo con il relativo trasferimento e la consegna al personale incaricato per la sepoltura o la cremazione.

L'addetto al trasporto riveste le funzioni di incaricato di pubblico servizio e deve provvedere alle verifiche ed agli adempimenti previsti dalle leggi nazionali e regionali in materia.

3 - Il trasporto funebre a pagamento all'interno del territorio del Comune può essere effettuato dalle imprese in possesso dei requisiti previsti dall'art. 13 della legge regionale n. 19/2004, secondo le modalità stabilite dalla normativa nazionale e regionale vigente.

In particolare il trasporto deve avvenire mediante l'utilizzo di mezzi idonei al tipo di trasferimento e con personale adeguato, nel rispetto delle vigenti norme in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.

Il Comune vigila sulla correttezza dell'esercizio dell'attività funebre.

4 - Il trasporto di cadavere è autorizzato, ove possibile con un unico provvedimento valevole per tutti i trasferimenti di cui sopra, emanato dal comune ove è avvenuto il decesso, previa eventuale comunicazione al comune di destinazione.

5 - Per ogni trasporto funebre verso altri Comuni e verso l'estero è dovuto un diritto a fronte di rilascio di autorizzazione al trasporto e, in tal caso, l'ordinativo di pagamento verrà emesso dall'ufficio preposto al rilascio della prescritta autorizzazione.

Il diritto potrà essere pagato indifferentemente dai familiari del deceduto oppure dall'incaricato dell'impresa di onoranze funebri che effettuerà il trasporto.

Il diritto non è dovuto in caso di trasporti a carico del Comune, come previsto dall'art. 5 commi 4 e seguenti del presente regolamento.

Art. 13 - Orario dei trasporti funebri

1 - Il Sindaco determina con propria ordinanza gli orari antimeridiani e pomeridiani di effettuazione dei trasporti funebri.

2 - I servizi di trasporto funebre non vengono effettuati nei giorni di domenica o negli altri giorni festivi. Il Sindaco potrà consentire deroghe per particolari motivi (ad esempio, in caso di più festività consecutive, ecc.).

3 - Per esigenze eccezionali di igiene pubblica, il Dirigente del Servizio Igiene Pubblica dell'Azienda Unità Sanitaria Locale può proporre al Sindaco di disporre che i servizi di trasporto funebre, o alcuni di essi, siano effettuati in ore notturne.

4 - Il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria o altra persona incaricata dal Sindaco, fisserà di norma l'ora dei funerali secondo l'ordine di presentazione delle richieste di trasporto tenendo conto, se necessario, dell'ora del decesso.

5 - Per tali richieste i familiari e le imprese in possesso dei requisiti previsti dall'art. 13 della Legge Regionale n. 19/2004 sono in condizione di parità.

Art. 14 - Modalità di trasporti

1 - I servizi di trasporto funebre devono essere eseguiti con idonei carri funebri chiusi.

2 - L'uso del carro funebre non è obbligatorio per il trasporto di bambini di età inferiore ai 10 anni, di nati morti, di feti, di cassette ossario, di ossa o parti di cadavere; in questi casi il trasporto va eseguito in vettura privata chiusa.

3 - Il carro funebre dovrà trovarsi sul luogo di partenza del trasporto almeno dieci minuti prima dell'orario fissato per la partenza.

4 - In casi particolari ed eccezionali, a richiesta dei familiari, il Sindaco può autorizzare che il trasporto funebre venga effettuato per l'intero percorso o per parte di esso, a piedi, recando il feretro a spalle; in tali casi dovrà essere assicurato che il trasporto avvenga in condizioni tali da evitare ogni danneggiamento al feretro e garantisca l'incolumità delle persone che lo trasportano o che seguono il corteo.

5 - Nel caso in cui al precedente comma, i richiedenti dovranno formalmente esonerare il Comune da ogni responsabilità civile e penale conseguente al trasporto medesimo.

6 - Ove i cortei, per il numero dei partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si dovrà lasciare il passo agli autobus del servizio pubblico, ai veicoli dei pompieri, ai servizi urgenti di pubblica assistenza e sicurezza; in ogni altro caso è vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.

7 - Nei casi speciali di concorso di numerose persone, il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria o altro incaricato dal Sindaco, prenderà accordi con il Comando di Polizia Municipale per gli opportuni provvedimenti atti a favorire il regolare svolgimento del corteo.

Art. 15 - Percorsi dei trasporti funebri

1 - I percorsi dei trasporti funebri debbono seguire di regola la via più breve dall'abitazione del

defunto al luogo di culto e da questo al Cimitero oppure dall'abitazione al Cimitero, se non vengono eseguite funzioni religiose, evitando - per quanto possibile - in presenza di strada alternativa, quelle statali e di maggior traffico.

2 - La salma può sostare nel luogo di culto per il tempo necessario all'ordinaria cerimonia religiosa.

3 - Il Sindaco può, in casi particolari, a richiesta dei familiari, autorizzare, caso per caso, percorsi diversi; qualora il corteo attraversi strade statali o punti pericolosi per la pubblica incolumità, dovrà essere fornito il servizio di vigilanza da parte della Polizia Municipale.

Art. 16 - Luogo e modalità di sosta per cadaveri in transito

1 - Nell'effettuazione dei servizi di trasporto funebre possono essere consentite soste intermedie, per la durata strettamente necessaria, per prestare al defunto le onoranze funebri, nel rispetto della volontà del defunto e o dei familiari.

2 - In caso di cadaveri in transito, può essere consentita la sosta dei feretri, a richiesta dei familiari o dell'incaricato del trasporto, per il tempo necessario a quanto ha indotto alla sosta e, in ogni caso, per un periodo non superiore a 3 ore.

Art. 17 - Trasporti particolari

1 - Le Amministrazioni Militari, le congregazioni e le confraternite riconosciute come enti morali, le comunità acattoliche possono effettuare il trasporto di cadaveri, rispettivamente di militari e dei soli soci, con propri mezzi, osservando le disposizioni generali fissate in materia dalle leggi vigenti e dal presente regolamento.

Art. 18 - Trasporto di salme accidentate

1 - Il recupero ed il trasporto di salme di persone decedute nella pubblica via per incidenti stradali o altre cause, nonché quelle decedute in luoghi privati, per le quali si è reso necessario l'intervento dell'Autorità Giudiziaria, deve essere effettuato - a carico del Comune - ed eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita con apposito mezzo idoneo, in cui sia impedita la vista all'interno.

2 - I trasferimenti di salme per autopsie, per la consegna agli Istituti di Studio ed i trasporti al cimitero di nati morti, feti, resti anatomici, ecc. sono eseguiti con l'impiego del mezzo suddetto.

3 - Ai trasporti suddetti, il Comune può provvedere direttamente oppure mediante convenzioni con enti od imprese, in possesso dei requisiti previsti dalla legge per garantire l'igiene ed il decoro del servizio stesso.

Art. 19 - Morti per malattie infettive-diffusive o radioattivi

1 - Nel caso di morte per malattie infettive-diffusive o sospette tali, il Sindaco di concerto con il medico necroscopo dell'Azienda Unità Sanitaria Locale prescriverà tutte le misure che si rendano di volta in volta opportune nei casi specifici, in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione, al fine di tutelare la salute pubblica.

2 - Durante il periodo di osservazione di eventuali manifestazioni di vita, dovranno essere adottate tutte le cautele opportune, prescritte dal sanitario suddetto, al fine di evitare eventuali contaminazioni.

3 - E' consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità

sanitaria, salvo che questi non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

4 - Per le salme, a cui risulta siano stati somministrati nuclidi radioattivi, il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale detterà le necessarie misure protettive in ordine all'osservazione, al trasporto ed alla destinazione, in modo che venga evitata qualsiasi contaminazione ambientale, anche in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte di cui all'art. 100 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285.

5 - In ogni caso il personale addetto all'attività funebre è tenuto ad utilizzare, indipendentemente dalla causa di decesso, gli adeguati mezzi di protezione per prevenire ogni possibile contagio.

Art. 20 - Trasporto da e per altri Comuni

1 - Il trasporto di cadavere in cimitero di altro Comune è autorizzato dal soggetto comunale individuato dalla normativa vigente in materia, con apposito provvedimento, a seguito di domanda di parte interessata.

2 - La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.

3 - Al decreto deve essere allegata la documentazione prevista dalle direttive regionali emanate in materia.

4 - Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Comune di destinazione, nonché ai Comuni intermedi, quando la sosta in essi sia richiesta per tributare onoranze funebri.

5 - Per il trasporto da comune a comune nell'ambito della Regione Emilia - Romagna devono essere applicate le procedure particolari previste dall'art. 10 - comma 10 - della Legge Regionale n. 19/2004.

6 - Le salme provenienti da altro Comune, salvo eventuali soste nei luoghi di culto, devono essere trasportate direttamente al cimitero, ove il Responsabile del Servizio di Custodia accerterà la regolarità dei documenti accompagnatori, l'integrità e la rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato.

7 - Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo definitivo di sepoltura sono autorizzati con un unico provvedimento emanato dal Comune di decesso.

Art. 21 - Trasporti dall'estero e per l'estero

1 - Il trasporto di salme da e per altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino del 10.02.1937 o di Stati non aderenti alla stessa.

2 - Nel primo caso si applicano le disposizioni di cui all'art. 27 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285, mentre nel secondo si osserveranno quelle di cui agli artt. 28 e 29 del suddetto regolamento nazionale.

3 - In entrambi i casi, per i morti di malattie infettive-diffusive, troverà applicazione quanto disposto dall'art. 25 del citato decreto.

4 - Il rilascio della suddetta documentazione compete al comune in cui è avvenuto il decesso- La certificazione di corretto di cui all'art. 29 - comma 1 - lettera B) del D.P.R. n. 285/1990 è

sostituita a tutti gli effetti dall'attestazione di garanzia sottoscritta dall'addetto al trasporto, comprovante, tra l'altro, l'idoneità del feretro in relazione al tipo di trasporto da effettuare.

Art. 22 - Trasporto di ceneri e di resti mortali

1 - Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Comune con le stesse modalità previste per il trasporto di cadavere.

2 - Non è soggetto alle medesime precauzioni igieniche previste per il trasporto di cadaveri ed all'impiego di auto funebri.

3 - Sui contenitori dovrà essere indicato il nominativo del defunto e la data di morte; inoltre le caratteristiche e le dimensioni dei contenitori stessi dovranno essere conformi a quanto previsto dalle direttive nazionali e regionali emanate in materia.

TITOLO V - CIMITERI

Art. 23 - Elenco cimiteri

1 - Ai sensi dell'art. 337 del T.U.LL.SS., R.D. 27.07.1934 n. 1265, il Comune assicura il servizio di seppellimento nei seguenti cimiteri:

- 1 - cimitero di Medesano capoluogo
- 2 - cimitero della frazione di Felegara
- 3 - cimitero della frazione di Ramiola
- 4 - cimitero della frazione di S. Andrea Bagni
- 5 - cimitero della frazione di Varano Marchesi
- 6 - cimitero della frazione di Roccalanzona
- 7 - cimitero della frazione di Santa Lucia
- 8 - cimitero della frazione di Miano
- 9 - cimitero della frazione di Visiano.

2 - Al Responsabile di Settore competono i provvedimenti relativi alla regolare conservazione e manutenzione dei cimiteri, mentre al Sindaco competono i provvedimenti in materia di ordine pubblico, igiene e sanità.

3 - Alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede direttamente con mezzi e personale propri o con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi degli art. 22 - 23 - 25 della Legge 08.09.1990 n. 142.

4 - Le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione, e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici sono riservate al personale addetto ai cimiteri.

5 - Il responsabile del servizio a cui appartiene il personale di custodia, sovrintende all'attività del medesimo e svolge le incombenze attribuitegli dal D.P.R. 10.09.1990 n. 285 e dal presente Regolamento.

In caso di affidamento di tale servizio a terzi, compete all'Ufficio Tecnico Comunale il compito di coordinamento e vigilanza sopraindicato.

6 - Il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda Unità Sanitaria Locale controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco, per le materie di sua competenza, i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

Art. 24 - Disposizioni generali

1 - Ogni cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali, fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 34.

2 - Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine di impiego delle fosse e le misure rispettive devono essere conformi a quanto previsto dal D.P.R. 10.09.1990 n. 285.

3 - Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero ha pure aree ed opere riservate alle sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti degli artt. 90 e seguenti del D.P.R. sopracitato.

4 - Apposito Piano Regolatore Cimiteriale determina, per le sepolture private, l'ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi.

5 - Nell'interno dei cimiteri è possibile prevedere reparti speciali, individuati dal Piano Regolatore Cimiteriale, destinati al seppellimento di salme ed alla conservazione di resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico od a comunità straniera. Le maggiori spese per le opere necessarie per tali reparti, per la maggior durata rispetto a quella comune, sono a carico delle comunità richiedenti.

6 - In via eccezionale, altri reparti speciali possono essere istituiti per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità o appartenenti a categorie individuate dal Consiglio Comunale.

7 - Nel caso di aree cimiteriali destinate a sepoltura dei cadaveri professanti un culto diverso da quello cattolico, il tempo ordinario di inumazione è di 10 anni. Laddove siano richiesti periodi superiori (talune usanze non prevedono esumazione ordinaria), è possibile concedere in via onerosa ai richiedenti l'area per una durata non superiore a 99 anni, rinnovabile.

Art. 25 - Ammissione nel Cimitero

1 - Nei cimiteri comunali, salvo richiesta di altra destinazione, sono ricevuti e seppelliti le salme ed i resti mortali:

- a) delle persone morte nel territorio del comune, qualunque ne fosse in vita la residenza,
- b) delle persone morte fuori dal comune, aventi in esso, in vita, la residenza,
- c) delle persone non residenti in vita nel comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in tombe di famiglia o di collettività, esistente nei cimiteri del comune,
- d) i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del D.P.R. 10-09-1990 n. 285,
- e) delle persone nate nel comune di Medesano,
- f) delle persone che sono state residenti nel corso della loro vita nel comune, ovunque abbiano la residenza al momento del decesso,
- g) delle persone aventi coniuge, conviventi di fatto (dimostrabile anagraficamente) o parenti entro il 3° grado residenti nel comune,
- h) delle persone aventi coniuge, convivente di fatto (dimostrabile anagraficamente) o parenti entro il 3° grado già sepolte nel cimitero del Comune.

2 - Nei cimiteri di Medesano capoluogo e Varano Marchesi possono essere ricevuti e seppelliti le salme ed i resti mortali di cittadini, che sono o sono stati residenti in vita nella frazione di Cella, facente parte del territorio del Comune di Noceto, oppure che in tale frazione hanno coniuge o parenti entro il 3° grado residente nella frazione suddetta.

3 - Nel cimitero di Ramiola possono essere ricevuti e seppelliti le salme ed i resti mortali di cittadini, che sono o sono stati residenti in vita nella frazione di Viazzano, facente parte del territorio del Comune di Varano de' Melegari, oppure che hanno coniuge o parenti entro il 3° grado residente nella frazione suddetta.

Art. 26 - Piano Regolatore Cimiteriale

1 - Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento il Consiglio Comunale è tenuto ad adottare un Piano Regolatore Cimiteriale che recepisca le necessità del servizio nell'arco di almeno 10 anni.

2 - Il piano di cui al comma precedente è sottoposto al parere preliminare dei competenti servizi dell'Azienda Unità Sanitaria Locale.

3 - Si applicano le disposizioni contenute nell'art. 139 del D.P.R. n. 267/2000.

4 - Nell'elaborazione del piano, **si** dovrà tenere conto:

- a) dell'andamento medio della mortalità del proprio territorio sulla base dell'ultimo decennio;
- b) della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti salma per tipo di sepoltura in rapporto anche alla durata delle concessioni;
- c) della dinamica nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre;
- d) delle eventuali maggiori disponibilità di posti salma che si potranno rendere possibili nei cimiteri esistenti a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione ed ai sistemi tariffari adottati;
- e) dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni, tumulazioni, ecc.:
- f) delle zone soggette a tutela monumentale nonché dei monumenti funerari di pregio per i quali prevedere particolari norme per la conservazione ed il restauro.

5 - Nei cimiteri sono delimitati i seguenti reparti:

- a) campi di inumazione comune,
- b) campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione individuale, per famiglie o collettività;
- c) tumulazioni individuali (loculi)
- d) tumulazioni per famiglie o collettività (cappelle gentilizie di famiglia),
- e) cellette ossario,
- f) ossario comune,
- g) cinerario comune.

6 - La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi, deve risultare nella planimetria di cui all'art. 54 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285.

7 - Il Comune è tenuto, periodicamente nel rispetto dei termini stabiliti dal 1° comma del presente articolo, a revisionare il Piano Regolatore Cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, con le stesse procedure adottate per il primo impianto.

Art. 27 - Soppressione del cimitero

1 - I cimiteri che risultino nelle condizioni previste dal Testo Unico delle Leggi Sanitarie e dal Regolamento di Polizia Mortuaria possono essere soppressi solo per ragioni di dimostrata necessità.

2 - Il provvedimento è adottato con deliberazione del Consiglio Comunale, previo parere del Responsabile dell'Ufficio di Igiene Pubblica dell'Azienda Unità Sanitaria Locale.

3 - Le concessioni di sepolture private si estinguono ed i rispettivi concessionari acquisiscono i diritti previsti dagli artt. 98 - 99 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285; per le concessioni di aree senza opere e senza salme o resti mortali, si applicano le disposizioni di cui all'art. 70 del presente regolamento.

4 - Il cimitero soppresso, decorsi 15 anni dall'ultima inumazione, deve essere dissodato per la profondità di 2 metri, raccogliendo accuratamente tutti i resti e le ossa rinvenute che devono essere depositati nell'ossario comune di altro cimitero in attività e quindi destinato ad altro uso. Durante questo periodo l'Amministrazione Comunale deve curarne la vigilanza e la decorosa manutenzione.

TITOLO VI - INUMAZIONI E TUMULAZIONI

Art. 28 - Sepolture comuni per inumazione

1 - Sono comuni le sepolture per inumazione, della durata legale di 10 anni dal giorno del seppellimento, fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 34; le stesse sono assegnate, ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata.

2 - Le modalità di individuazione e assegnazione della fossa sono quelle stabilite dall'art. 69 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285.

Le dimensioni delle fosse per inumazione sono quelle stabilite dal vigente Regolamento di Polizia Mortuaria Nazionale e la copertura deve essere fatta in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga in superficie.

3 - La richiesta di concessione di sepoltura ad inumazione in campo comune deve essere presentata da familiare avente diritto individuato ai sensi dell'art. 4 del presente regolamento.

4 - Le sepolture ad inumazione possono essere revocate per esigenze di pubblica utilità con assegnazione di altra sepoltura o sistemazione equivalente per la durata fissata dal presente regolamento.

5 - Ogni fossa dei campi comuni di inumazione è contraddistinta da un cippo fornito e messo in opera dal Comune, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo, l'indicazione del nominativo del defunto, della sua data di nascita e di morte.

6 - E' consentita, previa richiesta di parte interessata, individuata a norma dell'art. 4 del presente regolamento, la collocazione, in sostituzione dei cippi, di lapidi, croci, copritomba di materiale resistente agli agenti atmosferici e posti in modo tale da non oltrepassare la superficie massima della fossa stessa.

Ogni lapide o croce dovrà essere posta sul lato a monte della fossa, fissata con apposito basamento in muratura che la renda stabile e non potrà superare l'altezza di cm. 120 dal piano di campagna, mentre la parte restante del copritomba non dovrà superare l'altezza di cm. 25 dal piano di campagna; in ogni caso non dovranno necessariamente superare dimensioni tali da arrecare intralcio al pubblico passaggio o danneggiare le fosse adiacenti.

Le epigrafi devono contenere le generalità del defunto oltre alle rituali espressioni brevi ed essere compilate in lingua italiana (sono permesse citazioni in latino, ebraico o in lingua straniera, purchè accompagnate dalla relativa traduzione).

7 - L'installazione di tali lapidi, monumenti, copritomba, ecc., la loro manutenzione per la conservazione dello stato di decoro, nonché le spese per la rimozione al momento dell'esumazione sono a carico interamente dei richiedenti o loro aventi causa.

8 - Il Comune si riserva la facoltà di determinare tipologie uniformi per le lapidi, croci, vaschette portafiori, lumi votivi o caratteri delle epigrafi, come pure per l'istallazione dei suddetti elementi.

9 - In caso di completo abbandono per incuria o morte dei soggetti tenutevi, il **Responsabile di Settore** provvede secondo le modalità ed i poteri di cui all'art. 63 del D.P.R. 10/9/1990 N. 285, alla rimozione (anche immediata, in caso di pericolo) dei manufatti pericolanti, previa diffida agli interessati, se reperibili; se il richiedente o gli aventi causa non risultassero reperibili, la diffida s'intende effettuata mediante affissione di avviso all'Albo Pretorio del Comune ed in altri luoghi pubblici, all'ingresso del cimitero e posizionamento di una palina-avviso sulla tomba stessa per 30 giorni consecutivi.

Il Comune ha facoltà di rivalsa nei loro confronti per le spese di rimozione sostenute.

Art. 29 - Sepolture private

1 - Le sepolture private possono consistere:

- a) nell'uso temporaneo di tumulazioni individuali (loculi)
- b) nell'uso temporaneo di tumulazioni per famiglie o collettività (tombe di famiglia)
- c) nell'uso temporaneo di cellette-ossario per la raccolta dei resti mortali provenienti da esumazione od estumulazione.

2 - Per la regolamentazione delle sepolture di cui al comma precedente punti a) e c) si rinvia al TITOLO IX, mentre per quella relativa al punto b) si rinvia al TITOLO X del presente regolamento.

Art. 30 - Tumulazioni provvisorie

1 - Il **Responsabile di Settore**, previa richiesta di parte interessata, può autorizzare la tumulazione provvisoria di feretri, cassette-ossario od urne cinerarie nei seguenti casi:

- a) quando siano destinati ad essere tumulati in sepolture private costruite dal Comune e non ancora disponibili;
- b) quando i feretri, le cassette-ossario o le urne cinerarie hanno diritto di sepoltura in tumulazioni per famiglie o collettività, per cui è già stata richiesta la concessione di un'area di terreno;
- c) quando si tratti di estumulazione provvisoria per eseguire lavori di riparazione o ricostruzione di opere a cui è tenuta l'Amministrazione Comunale;
- d) quando vengono richiesti contemporaneamente due o più loculi, di cui uno destinato ad un defunto e gli altri al di lui coniuge e/o parenti entro il 1° grado in una fila compresa dalla 1° alla 4° in cui non vi è la necessaria disponibilità di loculi.

2 - E' ammessa la tumulazione provvisoria anche in tombe di famiglia, edicole, monumenti costruiti da privati e appartenenti agli stessi.

3 - L'occupazione provvisoria prevista nei commi precedenti, non può avere una durata superiore a dodici mesi o comunque superiore a quella impiegata dal Comune per la costruzione di nuovi avelli o dal privato per l'ultimazione della tomba di famiglia o collettività.

4 - Nei casi di cui alle lettere a) c) d) del 1° comma del presente articolo, è dovuto il solo pagamento della tariffa per la tumulazione nella sepoltura provvisoria.

5 - L'Amministrazione Comunale è estranea al rapporto che nasce tra le parti in relazione alla tumulazione provvisoria ed è esente da qualsiasi rivendicazione e responsabilità.

6 - Non si applica nel caso di tumulazione provvisoria, la procedura di decadenza, per mancata applicazione della lapide di cui agli artt. del presente regolamento.

Tuttavia è fatto obbligo ai concessionari di apporre un decoroso cartello, in materiale adeguato, contenente le generalità del defunto nonché la data di morte.

7 - Qualora alla scadenza della tumulazione provvisoria, l'interessato non provveda alla sistemazione definitiva, il **Responsabile di Settore**, previa diffida, provvederà d'ufficio al trasferimento del feretro nel campo, delle cellette-ossario nell'ossario o delle urne nel cinerario comuni.

L'Amministrazione Comunale ha facoltà di rivalsa sugli interessati per gli oneri sostenuti per tale operazione.

Art. 31 - Assegnazione di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti

1 - L'Amministrazione Comunale, ha facoltà di disporre l'assegnazione gratuita di posti destinati

all'inumazione o alla tumulazione di salme, cenere o resti mortali di cittadini che si siano distinti per opere di ingegno, per servizi resi alla comunità o alla Patria.

2 - L'assegnazione avverrà mediante deliberazione del Giunta Municipale ed, in deroga alle rispettive norme del presente regolamento, avrà una scadenza diversa da quella decennale (per le inumazioni) o quarantennale (per le tumulazioni), che verrà fissata nel provvedimento stesso; sono a carico dei familiari le spese di tumulazione o inumazione.

TITOLO VII - CREMAZIONE

Art. 32 - Crematorio

1 - Il Comune di Medesano, per procedere alla cremazione, si avvale degli impianti funzionanti dei Comuni vicini.

2 - La cremazione è da considerarsi, ai sensi di legge, servizio pubblico oneroso al pari dell'inumazione in campo comune. L'Amministrazione Comunale rimborserà all'Ente gestore dell'impianto, per la cremazione di salme residenti in vita nel Comune di Medesano, la tariffa stabilita con Decreto del Ministero dell'Interno.

Art. 33 - Richiesta della cremazione

1 - L'autorizzazione alla cremazione è rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile del comune di decesso, che la rilascia acquisito un certificato in carta libera del medico necroscopo da cui risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato o, in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all'autorità giudiziaria con specifica indicazione che il cadavere può essere cremato. L'autorizzazione alla cremazione è concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari attraverso una delle modalità previste dall'art. 3 della Legge 30/03/2001 n. 130. La dispersione delle ceneri avviene nei casi e con le modalità di cui all'art. 3 lett. c) e d) L. 130/01 ed in qualsiasi luogo venga effettuata deve avvenire alla presenza di personale indicato dal comune che redigerà apposito verbale. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si rinvia alla L. 130/01.

2 - L'Ufficio che istruisce la pratica è tenuto a verificare che la richiesta di cremazione sia effettuata nel rispetto di quanto disposto dall'art. 79 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285 e dal paragrafo n. 14 della Circolare n. 24 del 24.06.1993 del Ministero della Sanità, nonché di quanto previsto nella Circolare n. 10 del 31-07-1998 del Ministero della Sanità.

In particolare accerterà l'esistenza di:

- a) documentazione in cui sia stata espressa la volontà della cremazione (disposizione testamentaria, atto scritto con sottoscrizione autenticata fatto dal coniuge o dal parente più prossimo individuato ai sensi dell'art. 74 del Codice Civile, dichiarazione di iscrizione ad associazione di cremazione riconosciuta convalidata dal Presidente della stessa);
- b) certificato in carta libera redatto dal medico curante o necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato;
- c) nulla-osta dell'Autorità Giudiziaria, in caso di morte sospetta o improvvisa.

3 - Il **Responsabile di Settore** autorizzerà la cremazione di cadaveri deceduti prima del 27.10.1990 solo in esecuzione delle procedure previste dal precedente D.P.R. 21.10.1975 n. 803 e quindi esclusivamente per espressa volontà del defunto.

Art. 33/bis - Affidamento ceneri

1 - E' possibile autorizzare l'affidamento personale delle ceneri di un defunto a condizione che la persona abbia manifestato la propria volontà in tal senso ed abbia espressamente indicato il nominativo della persona a cui le ceneri devono essere affidate. Nel caso in cui il defunto abbia genericamente indicato la famiglia quale soggetto affidatario, si farà luogo all'affidamento al coniuge o ai parenti di primo grado previo accordo tra gli stessi in ordine all'affidatario unico, da indicarsi nella domanda.

La volontà del defunto dovrà essere documentata attraverso disposizione scritta del defunto stesso (testamento olografo, disposizioni testamentarie), dichiarazioni del defunto rese di fronte a pubblici ufficiali, iscrizione ad associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini quello della

cremazione, dichiarazione ritualmente resa dal coniuge, ove presente, e da tutti i congiunti di primo grado di fronte a pubblico ufficiale e con sottoscrizione autenticata.

2 - La richiesta di affidamento delle ceneri dovrà contenere dichiarazione in ordine:

- ai dati anagrafici e residenza del richiedente;
- all'atto da cui risulti la volontà del defunto di affidamento delle ceneri con indicazione della persona affidataria (o accordo dei familiari);
- all'assunzione di responsabilità per la custodia delle ceneri, con indicazione del luogo di conservazione e di accettazione degli eventuali controlli;
- alla conoscenza delle norme del codice penale e altre norme, circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata e sulla profanazione dell'urna;
- alla conoscenza della possibilità di riconsegna dell'urna all'autorità comunale;
- all'assenza di impedimenti da parte dell'autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza;
- all'obbligo di informare l'amministrazione comunale della variazione di residenza e del luogo di conservazione delle ceneri, entro il termine massimo di 15 giorni dal fatto;
- alla conoscenza della facoltà di controllo in ogni momento da parte dell'Amministrazione Comunale
- a consentire l'accesso, da parte di personale inviato dal Comune, ai locali di conservazione al fine della verifica delle condizioni di conservazione dell'urna da parte dell'assegnatario;
- alla conoscenza che le condizioni di affidamento, se non rispettate, determinano l'applicazione di sanzioni;

3 - L'autorizzazione alla conservazione delle ceneri conterrà le seguenti indicazioni e prescrizioni:

- nominativo dell'affidatario unico, indicato dal defunto o espresso dalla famiglia
- luogo di conservazione delle ceneri, che dovrà coincidere con l'abitazione (da intendersi quella di residenza o di abituale dimora) o con altro luogo chiuso di proprietà o nella piena disponibilità, opportunamente descritto e individuato.

In ogni caso il luogo di conservazione deve caratterizzarsi per stabilità e protezione contro ogni profanazione.

L'urna cineraria non potrà essere detenuta da persone diverse dall'affidatario o abbandonata o resa oggetto di indebito utilizzo.

L'affidatario ed i suoi eredi hanno l'obbligo, nel caso in cui non volessero o non potessero conservarla ulteriormente, di consegnare l'urna al servizio cimiteriale che la prenderà in carico a tutti gli effetti assicurandone la conservazione all'interno del cimitero con le modalità previste dalla normativa in vigore. Qualora gli eredi dell'affidatario intendessero proseguire l'affidamento, dovranno comunicare al servizio cimiteriale in forma scritta la propria volontà, indicando il nome del nuovo affidatario unico e il luogo di conservazione dell'urna cineraria.

L'affidatario ha l'obbligo di comunicare al servizio cimiteriale del Comune in via preventiva il nuovo luogo di conservazione nel caso in cui si rendesse necessario mutare quello originario. Il nuovo luogo dovrà avere le medesime caratteristiche di quello già autorizzato.

In caso di trasferimento di residenza in altro Comune, il servizio anagrafe comunicherà al Comune di nuova residenza l'avvenuto affidamento di ceneri al cittadino trasferitosi.

Chi avesse ottenuto in affidamento urne cinerarie da altro comune dovrà comunicare ai servizi cimiteriali del Comune di Medesano tale condizione all'atto di richiesta della residenza.

L'affidatario dovrà obbligarsi a non alienare l'urna e a non manomettere i sigilli dell'urna ed i dati anagrafici del defunto riportati sulla medesima:

4 - La consegna dell'urna cineraria dovrà risultare da apposito verbale redatto in tre copie, di cui uno conservato presso il crematorio, uno presso chi riceve in consegna l'urna ed il terzo presso l'ufficio di stato civile.

Art. 33/ter – Dispersione delle ceneri

1 - La L. R. n. 19/2004 e la direttiva approvata con deliberazione della Giunta Regionale n. 10/2005 consentono di effettuare la dispersione delle ceneri di un defunto a condizione che la persona abbia manifestato la propria volontà in tal senso.

2 - La volontà del defunto dovrà risultare nei modi e nelle forme di cui all'art.33/bis c 1 .

3 - Il Comune di Medesano provvede ad autorizzare la dispersione delle ceneri:

- di persona deceduta nel territorio del Comune;
- di persona deceduta fuori dal territorio della Regione Emilia Romagna, ma che risiedeva in vita nel Comune di Medesano;
- conservate o affidate a persona residente nel territorio comunale.

4 - L'autorizzazione alla dispersione viene rilasciata dall' ufficiale dello stato civile del Comune ove è avvenuto il decesso o, in alternativa, dall'ufficiale di stato civile del Comune di residenza anagrafica del deceduto.

Nel caso di ceneri già tumulate, l'autorizzazione alla dispersione viene rilasciata dall'ufficiale di stato civile del Comune ove sono custodite le ceneri.

Nel caso in cui la dispersione debba avvenire fuori dal territorio comunale, prima di concedere l'autorizzazione ne viene data informazione al Comune nel cui territorio dovrà avvenire la dispersione al fine di ottenerne il nulla-osta.

L'autorizzazione alla dispersione viene rilasciata alla persona indicata in vita dal defunto nei modi e nelle forme di cui all'art.33 bis c.1 o, in mancanza di questa, dal coniuge o da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario o dal legale rappresentante di associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutari la cremazione di cadaveri a cui il defunto era iscritto, o in mancanza da personale appositamente autorizzato dal Comune. In tal caso ultimo caso la dispersione delle ceneri è subordinata al pagamento di un diritto stabilito con deliberazione comunale.

5 - La dispersione dovrà avvenire in stretta ottemperanza alle disposizioni contenute nell'atto di autorizzazione. E' possibile effettuare la dispersione delle ceneri solo in luoghi che insistono sul territorio della Regione Emilia Romagna ed esclusivamente al di fuori dei centri abitati.

In particolare è possibile fare la dispersione:

- in un area a ciò destinata all'interno del cimitero;
- in mare, in un fiume o in un lago, in zone libere da manufatti;
- in natura, su terreno demaniale, fuori dai centri abitati;
- in natura, su terreni di proprietà privata, fuori dai centri abitati, a condizione di ottenere l'autorizzazione dai proprietari dell'area e che questa autorizzazione non sia concessa a scopo di lucro.

6 - La dispersione delle ceneri avverrà con le modalità indicate in vita dal defunto o, in alternativa, in base a quanto indicato dalla persona autorizzata alla dispersione, nel rispetto comunque delle prescrizioni indicate nell'autorizzazione.

TITOLO VIII - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 34 - Esumazioni ed estumulazioni ordinarie

1 - Sono considerate esumazioni ordinarie:

- a) quelle eseguite alla scadenza di 10 anni dalla data di inumazione, se la sepoltura è avvenuta in campo comune,
- b) quelle relative a salme sepolte per un periodo di tempo superiore ai 10 anni in campo comune,
- c) quelle eseguite alla scadenza della concessione, se trattasi di sepolture private con sistema ad inumazione, a condizione che il turno di inumazione stesso sia non inferiore a quello stabilito in via ordinaria a dieci anni.

1 bis - In deroga a quanto previsto al 1° comma, nei cimiteri delle frazioni di Varano Marchesi, Miano, Santa Lucia, Roccalanzona, l'esumazione ordinaria verrà eseguita dopo venti anni dalla data di inumazione. Nei cimiteri delle frazioni di Medesano capoluogo, Felegara, Ramiola, S. Andrea Bagni le esumazioni ordinarie verranno disposte, tenendo conto della disponibilità di cellette-ossario e di spazio, come previsto ai sensi dell'art. 58 del D.P.R. n. 285/1990. Nel cimitero di Visiano non verranno effettuate esumazioni, se non in caso di carenza di spazio.

2 - Sono considerate estumulazioni ordinarie:

- a) quelle eseguite alla scadenza della concessione in sepoltura privata individuale (loculo, celletta-ossario),
- b) quelle relative a salme tumulate in sepoltura privata individuale con concessione perpetua, purchè siano decorsi oltre 20 anni dalla data di morte del defunto,
- c) quelle eseguite alla scadenza della concessione in sepolture private di famiglia o di collettività.

3 - Il **Responsabile di Settore** regola le esumazioni ed estumulazioni ordinarie con proprio provvedimento.

4 - Entro il mese di settembre di ogni anno, il Responsabile dell'Ufficio Cimiteri cura la stesura dell'elenco delle sepolture in scadenza nell'anno successivo.

Tale scadenziario sarà pubblicato all'Albo Pretorio del Comune sino ad esaurimento dello stesso ed esposto all'ingresso dei cimiteri in occasione della Ricorrenza dei defunti dell'anno in corso.

La scadenza ordinaria delle sepolture, sia comuni che private, per inumazione o per tumulazione, è comunicata con singoli avvisi scritti alle famiglie interessate qualora se ne conosca l'indirizzo almeno tre mesi prima.

Sui campi e nei gruppi di loculi o cellette in scadenza, almeno tre mesi prima, sono collocate apposite paline, recanti l'avviso di scadenza.

5 - I familiari che intendono assistere alle operazioni di esumazione ed estumulazione, devono segnalare all'Ufficio Comunale addetto al servizio, un'indirizzo utile al loro reperimento; in mancanza di tale comunicazione, il Comune resta sollevato da ogni azione rivendicativa.

6 - Le esumazioni e le estumulazioni ordinarie, nonché quelle straordinarie, non disposte dall'Autorità Giudiziaria, sono soggette ad un diritto fisso stabilito dall'Amministrazione Comunale.

7 - Nel caso in cui non sia possibile rintracciare familiari aventi diritto, l'Amministrazione Comunale garantirà comunque, in caso di completa scheletrizzazione della salma, la raccolta dei resti mortali e li manterrà a disposizione per un periodo di tempo di 5 anni; dopo di che saranno avviati all'ossario comune.

Se nel periodo di tempo prefissato, venga rintracciato un familiare avente diritto, questi dovrà rimborsare all'Amministrazione Comunale le spese sostenute per la raccolta ed il deposito dei resti mortali.

8 - In caso di esumazione ordinaria, se è completato il processo di scheletrizzazione della salma, le ossa raccolte dovranno essere depositate nell'ossario comune, salvo richiesta da parte dei familiari aventi diritto di collocamento in sepoltura privata (loculo, celletta-ossario, tomba di famiglia o collettività, previa raccolta in cassette di zinco a norma del vigente Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria.

9 - In caso di esumazione ordinaria, qualora la salma non sia in condizioni di completa scheletrizzazione e salvo che non sia stata richiesta dai familiari aventi diritto una disposizione diversa, essa potrà:

- a) permanere nella stessa fossa originaria di inumazione del cadavere;
- b) essere trasferito in altra fossa (campo indecomposti) in contenitori di materiale biodegradabile;
- c) essere avviato, previo assenso degli aventi diritto, a cremazione in contenitori di materiale facilmente combustibile.

Sull'esterno del contenitore dovranno essere riportati nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto esumato.

Per i resti mortali da reinumare, è consentito aggiungere direttamente sugli stessi e/o nell'immediato intorno del contenitore, particolari sostanze biodegradanti, capaci di favorire i processi di scheletrizzazione interrotti o fortemente rallentati da mummificazione o saponificazione, purchè tali sostanze non siano tossiche o nocive, nè inquinanti il suolo o la falda idrica.

Il tempo di inumazione viene stabilito in:

- 1) cinque anni nel caso non si ricorra a sostanze biodegradanti,
- 2) due anni nel caso si faccia ricorso all'impiego di dette sostanze.

10 - In caso di estumulazione ordinaria, se è completato il processo di scheletrizzazione della salma, le ossa raccolte dovranno essere depositate nell'ossario comune, salvo richiesta da parte dei familiari aventi diritto di collocamento in sepoltura privata (loculo, celletta-ossario, tomba di famiglia o collettività, previa raccolta in cassette di zinco a norma del vigente Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria.

11 - In caso di estumulazione ordinaria, qualora non sia completato il processo di scheletrizzazione della salma, sono consentite le seguenti operazioni, secondo l'ordine riportato:

- a) Cremazione dei resti mortali,
- b) Ritumulazione nello stesso avello con aggiunta di sostanze scheletrizzanti per cinque anni previa stipula di concessione decorrente dalla data di scadenza naturale della precedente concessione,
- c) inumazione per 5 anni con aggiunta di sostanze scheletrizzanti.

12 - L'operazione di cui al punto b) del comma precedente potrà essere effettuata solamente previo nulla osta del necroforo che ha constatato ai sensi di quanto previsto dal successivo art. 36 il grado di decomposizione dei resti mortali.

13 - La cremazione di cadaveri di persone decedute dopo il 26-10-1990 data di entrata in vigore del D.P.R. n. 285/1990 e precedentemente inumate o tumulate, è consentita secondo le procedure di cui all'art. 79 del suddetto decreto.

14 - E' consentito cremare i resti mortali di persone inumate da almeno dieci anni e tumulate da almeno venti, previo consenso dei familiari.

In caso di irreperibilità dei familiari il Comune autorizza la cremazione decorsi trenta giorni dalla pubblicazione nell'Albo pretorio di uno specifico avviso.

Per la cremazione di resti mortali non è necessaria la documentazione di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 79 del D.P.R. 10 Settembre 1990, n. 285, e succ. mod.

15 - La Giunta Comunale può adottare iniziative volte ad agevolare ed incentivare la cremazione dei resti mortali, prevedendo l'erogazione di un contributo alle famiglie interessate e/o la gratuità delle operazioni relative alla tumulazione dell'urna cineraria.

16 - La cremazione di resti ossei è consentita qualora siano consenzienti i familiari.
Le ossa vengono introdotte nel crematorio dentro un contenitore facilmente combustibile, con l'asportazione preventiva della cassetta di zinco.
Per le ossa contenute in ossario comune è il Responsabile di Settore a disporre per la cremazione.

Art. 35 - Esumazioni ed estumulazioni straordinarie.

1 - Sono esumazioni ed estumulazioni straordinarie quelle non indicate nell'articolo precedente; esse possono essere eseguite:

- a) per ordine dell'Autorità Giudiziaria,
- b) su autorizzazione del **Responsabile di Settore**, a richiesta dei familiari aventi diritto a norma dell'art. 4 del presente regolamento.

2 - Le salme esumate o estumulate per ordine dell'Autorità Giudiziaria sono trasportate alla sala per autopsie con l'osservanza delle norme eventualmente suggerite dalla stessa.

E' vietata la presenza di familiari o di altre persone diverse da quelle tenutevi in ragione del proprio ufficio, salvo le diverse disposizioni che l'Autorità stessa riterrà di impartire.

3 - Le esumazioni straordinarie di cui al 1° comma punto b) possono avvenire per trasferimento della salma ad altra sepoltura dello stesso, o di altro cimitero, per cremazione.

L'esumazione deve essere eseguita dal Responsabile del Servizio di Custodia dei Cimiteri alla presenza del Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda Unità Sanitaria Locale competente per territorio.

Tali esumazioni straordinarie devono essere effettuate nei limiti di cui all'art. 84 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285, che esclude i mesi da maggio a settembre e che prevede che, in caso di decesso per malattia infettiva contagiosa siano decorsi almeno due anni dalla morte e che l'Autorità Sanitaria dichiari che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

Per i feretri che racchiudono le salme da trasferire si richiama quanto disposto dall'art. 10 del presente regolamento.

4 - Le estumulazioni straordinarie di cui al 1° comma punto b) per trasporto della salma in altra sede, vengono autorizzate dal **Responsabile di Settore** in qualsiasi periodo di tempo ed in qualunque mese dell'anno, a condizione che l'Autorità Sanitaria constati la perfetta tenuta del feretro e dichiari che il trasferimento può avere luogo senza pregiudizio per la salute pubblica.

5 - Qualora il Responsabile del Servizio di Custodia dei cimiteri constati la necessità di provvedere ad interventi di sanificazione per inconvenienti igienico-sanitari, verificatisi sia in sepolture private individuali che in tombe di famiglia e/o collettività, dovrà darne immediata comunicazione al Sindaco, che disporrà - attraverso l'emissione di apposito provvedimento - l'estumulazione straordinaria ed il compimento di tutte le operazioni necessarie di bonifica della sepoltura, al fine di ricollocarvi il feretro.

Tutte le spese relative al risanamento igienico-sanitario - compreso l'eventuale rifascio - saranno a totale carico dei familiari del defunto.

Art. 36 - Determinazione del grado di scheletrizzazione delle salme

1 - Il Responsabile del Servizio di Custodia dei cimiteri, coadiuvato dal Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda Unità Sanitaria Locale ove richiesto dalle vigenti disposizioni di legge, ha il compito di constatare il grado di scheletrizzazione delle salme.

2 - E' "resto mortale" il risultato della completa scheletrizzazione di un cadavere ovvero:

- per salme inumate, l'esito della trasformazione delle stesse allo scadere del turno almeno decennale di rotazione per effetto di mummificazione o saponificazione;
- per salme tumulate, l'esito della trasformazione allo scadere delle concessioni della durata di oltre venti anni per effetto di corificazione.

Art. 37 - Operazioni vietate - Denuncia

1 - E' vietato in ogni caso, eseguire operazioni tendenti a ridurre le salme entro contenitori di misura inferiore a quella in cui furono deposte originariamente.

2 - Chiunque venga a conoscenza di fatti in materia, è tenuto a comunicarlo immediatamente al Responsabile del Servizio di Custodia dei cimiteri, il quale provvederà a fare denuncia alle Autorità competenti come stabilito dall'art. 87 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285.

Art. 38 - Verbale di avvenuta esumazione o estumulazione

1 - Per ogni esumazione o estumulazione, sia essa ordinaria o straordinaria, deve essere redatto dal Responsabile del Servizio di Custodia dei cimiteri un processo verbale in duplice copia, controfirmato dall'Autorità Sanitaria o da suo incaricato, se l'operazione ha luogo in sua presenza.

2 - Una copia del suddetto verbale dovrà essere depositata all'Ufficio Cimiteri del Comune, mentre l'altra dovrà essere conservata dal Responsabile stesso.

Art. 39 - Oggetti da recuperare

1 - I familiari, che ritengono che la salma da esumare o da estumulare abbia oggetti preziosi o ricordi che intendono recuperare, devono darne avviso all'Ufficio Cimiteri prima dell'esumazione o estumulazione e possibilmente presenziare all'operazione stessa.

2 - In caso di mancata richiesta da parte dei familiari e di ritrovamento di tali oggetti e ricordi, essi seguono i resti della salma, se questi vengono conservati in sepoltura privata.

3 - Se i resti mortali vengono depositati nell'ossario generale comunale, gli oggetti e i ricordi rinvenuti vengono consegnati all'Ufficio Cimiteri, il quale provvederà alla loro conservazione per un periodo di tempo pari a dodici mesi.

Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dall'Amministrazione Comunale ed il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

4 - Costituisce grave mancanza, perseguibile anche penalmente, l'appropriazione, da parte del personale incaricato di eseguire l'esumazione o l'estumulazione, di qualsiasi oggetto rinvenuto, anche se non reclamato.

Art. 40 - Disponibilità dei materiali

1 - I materiali e le opere installate sulle sepolture ordinarie e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, restano di proprietà della famiglia del concessionario o dei loro aventi causa, che sono tenuti a rimuoverli prima dell'inizio dell'operazione.

2 - Se gli interessati non provvedono come previsto dal 1° comma, il **Responsabile di Settore** li diffida, anche a mezzo di pubbliche affissioni, a rimuovere tali materiali entro e non oltre il termine di 8 giorni.

3 - Qualora i soggetti tenuti non provvedano entro il termine di cui al comma precedente, i materiali e le opere, se riutilizzabili, restano disponibili al Comune che può impiegarli in interventi di miglioramento generale dei Cimiteri o altrimenti alienarli.

Se i materiali e le opere non risultano in buono stato di conservazione per cui si rende

necessario lo smaltimento degli stessi quali rifiuti speciali, il Comune ha facoltà di rivalsa sugli aventi diritto.

5 - Il **Responsabile di Settore** può autorizzare, a richiesta, gli aventi diritto a reimpiegare i materiali e le opere di loro proprietà nel caso di sepoltura o cambiamento della stessa di parenti entro il 6° grado o di affini entro il 2°, purchè i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.

6 - Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del Cimitero o in altro luogo idoneo, salva la potestà degli aventi diritto di reclamarli entro il termine di cui al 2° comma.

TITOLO IX - SEPOLTURE PRIVATE - INDIVIDUALI

Art. 41 - Richiesta di concessione

1 - Chiunque intenda ottenere la concessione di sepoltura privata deve presentare **domanda al Responsabile del Servizio Cimiteri**, indicando il cimitero, il tipo richiesto e la persona per cui viene riservata.

2 - La domanda comporta, di diritto, la sottomissione del concessionario a tutte le disposizioni vigenti in materia di Polizia Mortuaria e stabilite nel presente regolamento, anche se non sono espressamente richiamate nell'atto di concessione.

Art. 42 - Richiesta di concessione in manufatti in corso di costruzione

1 - Per la concessione di sepoltura privata individuale in manufatti cimiteriali la cui costruzione è prevista nel programma annuale delle opere pubbliche, è data facoltà all'Amministrazione Comunale con proprio provvedimento, di permettere le prenotazioni delle concessioni suddette e di far versare ai richiedenti, all'atto della prenotazione formale, un deposito cauzionale infruttifero.

Tale deposito cauzionale non potrà superare il 50 % della tariffa vigente per la concessione di loculi o cellette-ossario di pari tipo e livello.

L'assegnazione degli avelli posti in prenotazione avverrà, per la percentuale o il numero indicato dall'Amministrazione Comunale nel provvedimento di cui al comma 1, con libertà di scelta degli interessati come stabilito dal successivo art. 44 del regolamento.

Nel provvedimento di cui al comma 1, l'Amministrazione Comunale indicherà i termini entro cui potranno essere presentate le domande di prenotazione.

2 - Contestualmente alla prenotazione formale, deve essere sottoscritto dal richiedente un atto unilaterale d'obbligo ai sensi degli artt. 1324 - 1334 - 1382 del Codice Civile, in cui si impegna a costruzione ultimata alla stipula del regolare contratto di concessione.

3 - Al momento della definizione dell'atto di concessione, il deposito cauzionale verrà considerato parte integrante della tariffa da versare.

In caso di prenotazione disdettata per volontà del richiedente e quindi di inadempienza del previsto atto unilaterale d'obbligo, l'Amministrazione Comunale nulla dovrà restituire.

4 - Nel provvedimento con cui l'Amministrazione Comunale autorizza le prenotazioni delle concessioni, verrà inoltre fissata la data a partire dalla quale si riceveranno le prenotazioni, previa pubblicazione dello stesso per 15 giorni all'Albo Pretorio del Comune ed all'Albo del cimitero interessato.

5 - In sede di esame delle domande di prenotazione, la precedenza sarà data dal numero attribuito a ciascuno dal protocollo generale del comune.

Art. 43 - Oggetto della concessione

1 - La sepoltura privata consiste nel diritto d'uso delle sepolture indicate alle lettere a) e c) dell'art. 29 del presente regolamento.

2 - Il diritto d'uso consiste in una concessione amministrativa su bene soggetto al regime demaniale e lascia integro il diritto di proprietà del Comune.

3 - Questo diritto non è commerciabile, trasferibile o comunque cedibile per atti "inter vivos" o per disposizioni testamentarie.

4 - La concessione, comprensiva dell'apposizione del marmo di chiusura, è a titolo oneroso e quindi subordinata al pagamento di una tariffa stabilita dall'Amministrazione Comunale.

5 - La concessione deve risultare da regolare atto scritto redatto nella forma della scrittura privata, contenente tutte le indicazioni atte a individuarla, nonché le clausole e le norme che ne regolano il diritto d'uso e implica la tacita accettazione del presente regolamento.

6 - Le spese accessorie, quali diritti di segreteria, bolli, eventuale registrazione, ecc. sono interamente a carico del concessionario.

Art. 44 - Modalità di concessione

1 - La sepoltura privata individuale viene concessa solo in caso di decesso della persona, cui è destinata.

2 - L'assegnazione di sepoltura privata individuale in avelli può essere concessa anche a persone in vita (riserva), nei seguenti casi:

- a) il coniuge, di età superiore ai 75 anni, chiedi di riservare per sé un loculo adiacente o contiguo anche in linea obliqua a quello occupato dal congiunto;
- b) una persona in vita di età superiore ai 75 anni, che dimostri di non avere coniuge o parenti fino al 1° grado;
- c) entrambi i genitori chiedano di riservarsi due loculi adiacenti o contigui anche in linea obliqua a quello occupato dal figlio.

3 - La riserva alle persone di cui ai punti a), b) e c) può essere concessa in un momento differito rispetto al decesso, nel caso in cui si liberi un loculo, vicino a quello occupato dal congiunto, a seguito di estumulazioni ordinarie o straordinarie.

4 - E' ammessa la traslazione di salme tumulate da un periodo da 6 a 20 anni in avelli, per consentirne l'avvicinamento a loculi dove è tumulato il coniuge oppure il parente di primo grado, da effettuarsi al momento del decesso di quest'ultimo.

La traslazione è ammessa anche nel caso in cui si liberi un loculo, vicino a quello occupato dal congiunto, a seguito di estumulazioni ordinarie o straordinarie.

In questi casi sarà stipulato un nuovo contratto di concessione per un numero di anni pari a quelli occorrenti per raggiungere 40 anni dalla data di morte della salma interessata.

Per tale concessione è dovuta una tariffa calcolata ripartendo quella in vigore al momento per quarantesimi e moltiplicandola per gli anni della durata della nuova concessione.

La rinuncia della precedente concessione non darà luogo ad alcun rimborso e le spese di traslazione saranno a totale carico dei richiedenti.

4/bis - E' ammessa la traslazione di salme tumulate da non più di 5 anni in avelli situati in fila dalla 5° alla 7° per consentirne la ritumulazione in una fila compresa dalla 1° alla 4°, nel caso in cui - al momento del decesso - non vi era tale disponibilità nel cimitero richiesto.

E' ammessa altresì la traslazione di salme tumulate da non più di 5 anni in qualsiasi fila per consentire l'avvicinamento tra defunti coniugi o parenti di primo grado, quando al momento del secondo decesso, non sia stato possibile avere in concessione due avelli contigui.

La traslazione di salme tumulate da non più di 5 anni, è ammessa anche nel caso in cui si liberi un avello, vicino a quello occupato dal congiunto, a seguito di estumulazioni ordinarie o straordinarie.

In questi casi sarà stipulato un nuovo contratto di concessione per un numero di anni pari a quelli occorrenti per raggiungere 40 anni dalla data di morte più recente delle salme interessate.

Per tale concessione è dovuta una tariffa calcolata sulla differenza tra quella in vigore e quella per la precedente concessione al netto di una tariffa di occupazione, calcolata in misura proporzionale agli anni della durata di occupazione del precedente avello.

Le spese di traslazione saranno a totale carico dei richiedenti.

5 - Il convivente di fatto, in grado di dimostrarlo mediante certificazione anagrafica (stato di famiglia), è equiparato al coniuge per quanto previsto ai commi precedenti.

6 - La concessione di sepoltura singola è vincolata alla salma indicata nella concessione e non può essere in nessun caso oggetto di trasferimento.

7 - L'assegnazione avverrà lasciando libera scelta agli interessati nell'individuazione dei loculi, tra quelli al momento disponibili nelle arcate comunali; sarà consentito il ricorso alle tumulazioni provvisorie solamente nei casi stabiliti dal precedente art. 30.

8 - Il Responsabile del Settore, riscontrata la carenza di loculi disponibili in un determinato cimitero rispetto al fabbisogno previsto sulla base dei dati statistici relativi alle sepolture dello stesso tipo eseguite negli ultimi 3 anni, può sospendere la concessione a persone in vita (riserva) prevista dal secondo comma del presente articolo.

Art. 45 - Durata della concessione

1 - La sepoltura privata individuale consiste nel diritto d'uso temporaneo delle sepolture indicate all'art. lettere a) c) per 40 anni dalla data di stipulazione del relativo atto di concessione in loculi o cellette-ossario predisposti dal Comune.

Art. 46 - Scadenza della concessione

1 - Alla scadenza della concessione, il Comune rientra nella piena disponibilità del loculo o della celletta-ossario e provvede alla liberazione dei resti mortali, nonché al collocamento degli stessi in ossario comune o in campo comune (se non mineralizzati), sempre che il concessionario o agli aventi diritto individuati ai sensi dell'art. 4 del presente regolamento, non richiedano di rinnovare la concessione ai sensi del successivo articolo.

2 - Nel caso in cui non sia possibile rintracciare familiari aventi diritto, l'Amministrazione Comunale garantirà comunque la raccolta dei resti mortali e li manterrà a disposizione per un periodo di tempo di 5 anni; dopo di che saranno avviati all'ossario comune.

Se la salma non è completamente mineralizzata, si provvederà all'inumazione in campo comune per un congruo periodo di tempo.

Se nel periodo di tempo prefissato, venga rintracciato un familiare avente diritto, questi dovrà rimborsare all'Amministrazione Comunale le spese sostenute per la raccolta ed il deposito dei resti mortali.

3 - Nel caso in cui non si riescano a rintracciare direttamente familiari dei defunti che riposano in sepolture private individuali aventi scadenza nell'anno di riferimento, verrà emesso apposito avviso, anche cumulativo, pubblicato all'Albo Pretorio del Comune ed all'Albo dei cimiteri interessati per la durata di 60 giorni e precisamente nel periodo dal 1° ottobre al 30 novembre. Contemporaneamente, analogo avviso verrà apposto sulla tomba.

Decorsi 15 giorni dalla scadenza di tale periodo, si potrà procedere all'estumulazione od all'esumazione con le modalità stabilite nel precedente art. 34.

Art. 47 - Rinnovo della concessione

1 - Alla scadenza di un loculo, il rinnovo è consentito solo nel caso in cui vi sia sepolta una salma, deceduta da un periodo di tempo inferiore ai 40 anni, per un numero di anni pari a quelli occorrenti per raggiungere tale periodo (40 anni).

Per tale concessione è dovuta una tariffa calcolata ripartendo quella in vigore al momento per quarantesimi e moltiplicandola per gli anni della durata del prolungamento.

2 - Per tutte le concessioni in essere, relative a loculi già occupati da salma, per cui il contratto

preveda una scadenza con una permanenza inferiore a 40 anni dalla data di morte, sarà possibile, previa richiesta di parte interessata individuata ai sensi dell'art. 4 del presente regolamento, procedere al prolungamento del contratto per il numero di anni necessari a raggiungere tale limite con pagamento di una tariffa proporzionale a quella in vigore al momento del rinnovo.

3 - Per tutte le concessioni in essere, non ancora occupate, sarà possibile procedere nel momento della tumulazione della salma al prolungamento del contratto per il numero di anni necessari a raggiungere il limite di 40 anni dalla data di decesso, con pagamento di una tariffa proporzionale a quella in vigore a tale momento.

4 - Nel caso di avello in scadenza occupato da salma deceduta da un periodo di tempo pari o superiore a 40 anni, si dovrà procedere con le operazioni di estumulazione previste nel precedente art. 34.

5 - Per i rinnovi della concessione a seguito di ritumulazione dei resti mortali nello stesso loculo con aggiunta di sostanze scheletrizzanti per cinque anni, come previsto dall'art. 34, comma 11, lettera b), sarà dovuto il pagamento di una tariffa proporzionale a quella in vigore al momento del rinnovo.

6 - Alla scadenza della concessione di cui al punto 5, non sarà più possibile effettuare alcun rinnovo.

7 - La concessione di cellette-ossario è rinnovabile, più volte, per la medesima durata quarantennale.

Art. 48 - Revoca per pubblica utilità

1 - Per cause di pubblica utilità è facoltà dell'Amministrazione Comunale revocare, in ogni momento, le sepolture a tumulazione individuale accordando agli stessi altra analoga sepoltura per il tempo che intercorre alla scadenza della concessione.

2 - In caso di revoca di avello con diritto di perpetuità verrà concesso gratuitamente, a titolo di indennizzo, non essendo più ammessa la perpetuità:

- a) l'uso per anni 40 di una celletta-ossario per la sistemazione definitiva dei resti mortali, se la salma è completamente mineralizzata;
- b) l'uso gratuito di un avello, per un periodo di tempo pari a raggiungere 40 anni dalla data di morte della salma occupante,
- c) l'inumazione in campo comune per un periodo decennale
- d) la possibilità di inserire gratuitamente i resti mortali in avello riservato o già occupato da altra salma.

3 - L'Amministrazione Comunale dovrà dare congruo preavviso al concessionario od agli aventi diritto, se reperibili, mediante notifica da effettuarsi almeno 60 giorni prima, indicando la data presunta di traslazione delle salme o dei resti mortali.

In caso di mancata reperibilità di tali familiari, la comunicazione s'intende effettuata mediante pubblicazione di avviso all'Albo Pretorio del Comune e a quello cimiteriale per 60 giorni, nonché il posizionamento di avviso sulla tomba stessa.

Nel giorno indicato dagli avvisi, le operazioni verranno effettuate anche in assenza del concessionario o degli aventi diritto.

4 - Le spese relative alla stipulazione del contratto di concessione di cui ai punti 1 e 2 sono interamente a carico dell'Amministrazione Comunale, così come l'eventuale fornitura di cassette-ossario o le spese eventualmente da sostenersi per la traslazione della salma oppure per la riduzione dei resti mortali e la loro collocazione in celletta o altro loculo.

Nessun diritto di inumazione, apertura e muratura loculi e cellette è dovuto in questo caso.

L'Amministrazione Comunale non fornirà lapidi (ove trattasi di sepoltura sprovvista), ornamenti, epigrafi che restano a carico totale del concessionario o degli aventi diritto.

Art. 49 - Collocazione di resti mortali in loculi

1 - I loculi possono contenere un solo feretro; il diritto alla sepoltura è circoscritto alla persona per la quale venne fatta la concessione.

2 - E' consentito a chi ne facesse richiesta, così come indicato nella Circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24.06.1993, collocare nei loculi col feretro, resti mortali provenienti da esumazioni o estumulazioni o urne cinerarie, alle seguenti condizioni:

a) le cassette-ossario o le urne cinerarie sono collocabili nei limiti della capienza e comunque per un numero massimo di due per ogni loculo;

b) i resti mortali possono essere inseriti col feretro, purchè tra questi vi siano gradi di parentela entro il 3° grado o di affinità entro il 2° oppure siano stati conviventi di fatto (dimostrabile anagraficamente);

c) *abrogato*

d) ogni qualvolta si procederà all'apertura del loculo per l'inserimento dei resti mortali, il richiedente dovrà versare i diritti di apertura e muratura dell'avello stabiliti dall'Amministrazione Comunale;

e) l'apertura dell'avello dovrà avvenire nel rispetto delle norme previste dal regolamento di igiene e senza pregiudizio per la salute pubblica.

3 - Esclusivamente nei cimiteri ove non esistano cellette-ossario, possono essere accolte in loculo, privo di feretro, cassette e urne cinerarie fino a capienza fisica del sepolcro; in tal caso è dovuta la prevista tariffa di concessione e ogni qualvolta si procederà ad apertura per la collocazione, sarà dovuto il pagamento dei diritti di cui al 2° comma punti d) - e).

Art. 50 - Sistemazione del loculo o della celletta ossario

1 - La sepoltura privata individuale per tumulazione in avelli o cellette ossario è concessa già completa di struttura a cura del Comune, il quale - di norma - la correda anche di lapide.

In mancanza di quest'ultima, il concessionario dovrà provvedere a proprie spese alla posa di una lapide del tipo prescritto entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di sepoltura.

L'Amministrazione Comunale dovrà adottare diverse tariffe di concessione, tenendo conto di quanto suddetto.

In caso di mancata apposizione della lapide da parte del concessionario entro i termini sopraprevisti, verrà iniziata la procedura per la dichiarazione di decadenza del sepolcro di cui all'art. 52 del presente regolamento.

2 - E' vietato applicare alla lapide mensole o davanzali sporgenti.

Ogni elemento ornamentale dovrà essere contenuto entro l'inquadratura della lapide stessa e non potrà avere, in ogni caso, una sporgenza superiore a cm. 15; non è consentito invadere in ogni modo lo spazio esistente tra le lapidi e tra le cappelle.

E' consentita l'applicazione di fotografie in materiale non disaggregabile dagli agenti atmosferici.

E' facoltà del concessionario applicare alla lapide un portalampada per illuminazione votiva; in tal caso sarà dovuto il pagamento di un canone annuale.

E' vietato l'impiego, quali portafiori, di oggetti non ritenuti decorosi (barattoli di recupero, vasi rotti, ecc.); il collocamento di piantine, fiori o sempreverdi è consentito, avendo però cura che non superino le altezze previste e che non invadano le tombe, i passaggi ed i manufatti attigui.

E' vietato, per motivi di sicurezza, collocare qualsiasi tipo di oggetto, fiori, piante ornamentali, ecc. nei corridoi e nei davanzali prospicienti le sepolture.

In caso di violazione di dette norme, il Responsabile del Servizio di Custodia dei cimiteri potrà disporre l'immediata rimozione.

3 - Ogni epigrafe dovrà contenere cognome e nome, data di nascita e di morte del defunto e le rituali espressioni brevi.

Le epigrafi deve essere compilate in lingua italiana; sono permesse citazioni in latino, ebraico o lingua straniera, purchè seguite dalla relativa traduzione.

4 - Il Comune si riserva la facoltà di determinare tipologie uniformi per le lapidi, le vaschette portafiori, come pure per l'installazione dei suddetti elementi o l'impianto di apposito servizio di illuminazione votiva.

5 - Il **Responsabile di Settore, con proprio atto**, può inibire che in determinati cimiteri o per determinate tipologie di tumulazioni vengano installate vaschette portafiori o lumi votivi, quando per la particolarità delle soluzioni adottate, vi siano elementi per ritenere che ciò costituisca pericolo per il pubblico, per le cose o per il personale del cimitero.

Art. 51 - Manutenzione del loculo o della celletta-ossario

1 - Il concessionario o gli aventi diritto hanno l'obbligo di mantenere per tutta la durata della concessione in solido e decoroso stato il sepolcro stesso.

2 - La manutenzione comprende ogni intervento ordinario o straordinario nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritiene di prescrivere in quanto indispensabili per motivi di decoro, sicurezza ed igiene, che debbano essere effettuati sulla lapide (anche se fornita dal Comune) e sulle altre parti installate a cura del concessionario.

3 - In difetto di tale dovere, il **Responsabile di Settore** può, previa diffida, disporre l'immediata rimozione delle opere, nonché la decadenza di cui all'art. 52 del presente regolamento.

Art. 52 - Decadenza della sepoltura privata individuale

1 - La concessione può essere dichiarata decaduta anche prima della scadenza nei seguenti casi:

- a) quando il concessionario non provvede entro il termine stabilito dall'art. 50 del presente regolamento;
- b) quando non viene eseguita la prescritta manutenzione come indicato nell'articolo precedente;
- c) quando venga accertata la violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;
- d) quando la sepoltura risulta in stato di completo abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto.
- e) quando la sepoltura non viene occupata alla data del decesso della persona a cui è stata riservata la sepoltura;
- f) quando in caso di perpetuità, la sepoltura risulta in stato di completo abbandono e non è possibile rintracciare gli aventi diritto.

2 - Ogni qualvolta si renda necessario provvedere a dichiarazioni di decadenza nei casi sopraindicati, il Responsabile di Settore provvede a notificare agli interessati, se reperibili, l'avvio del relativo procedimento, diffidandoli a provvedere entro il termine di 30 giorni.

3 - Copia della diffida viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune nonché all'Albo cimiteriale per 60 giorni, mentre un avviso deve essere collocato sulla tomba.

4 - Decorso 15 giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione della diffida, ove non ricorrano circostanze tali da giustificare il protrarsi dei termini, verrà pronunciata la decadenza con provvedimento del Responsabile di Settore.

5 - Copia della deliberazione di decadenza verrà conservata agli atti dell'Ufficio Cimiteri, corredata di tutte le ricerche esperite ed ogni altro atto ad essa attinente.

6 - Ai fini della trasparenza negli atti della Pubblica Amministrazione, trova piena applicazione la

Legge 07.08.1990 n. 241.

7 - Pronunciata la decadenza, il Comune provvede all'esumazione o all'estumulazione della salma o dei resti mortali.

Le ossa raccolte devono essere depositate nell'ossario comune, salvo che sia richiesto il collocamento in sepoltura privata.

Nel caso previsto al 1° comma - punto f), si seguirà la procedura prevista dall'art. 34 - 7° comma del presente regolamento.

Le salme che risultino indecomposte, sono trasferite in campo comune con le prescrizioni stabilite dall'art. 86 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285.

8 - Il loculo o la celletta-ossario ritorna nella piena disponibilità del Comune, il quale ne può disporre liberamente, secondo le necessità connesse con il servizio cimiteriale.

9 - Nessun rimborso è dovuto dall'Amministrazione Comunale al concessionario od agli aventi diritto, in caso di dichiarazione di decadenza.

Art. 53 - Rinuncia di sepoltura privata individuale

1 - La rinuncia della concessione di sepoltura privata è ammessa in ogni tempo esclusivamente a favore del Comune.

2 - E' considerata automatica in caso di estumulazione straordinaria per trasferimento della salma o dei resti mortali ad altra sede o altro tipo di sepoltura.

3 - In caso di trasferimento di salma all'interno dei cimiteri del territorio di Medesano, le spese di traslazione saranno a carico del Comune, solamente quando la rinuncia è relativa a concessioni perpetue di avelli posti dalla 1° alla 4° fila.

4 - In tutti gli altri casi la rinuncia non dà diritto ad alcun rimborso tranne quanto disciplinato negli articoli successivi.

Art. 54 - Rinuncia di concessione di loculi perpetui

1 - La rinuncia di concessione di avelli perpetui regolamentata dal presente articolo, è ammessa solo per avelli siti nelle file dalla 1° alla 5°.

2 - In caso di rinuncia di avello con diritto di perpetuità già utilizzato, sarà concesso ai familiari, a condizione che siano passati almeno 30 anni dalla data di morte e che la salma sia completamente mineralizzata:

a) di raccogliere i resti mortali in cassetina e di ritumarli in celletta ossario per 40 anni con stipulazione di contratto oneroso;

b) di raccogliere i resti mortali in cassetina, inserendola in loculo già occupato da altro feretro, come previsto dall'art. 49 del presente regolamento.

3 - Nei casi a) e b) di cui al comma precedente, saranno a carico dell'Amministrazione Comunale le spese di estumulazione, smaltimento, fornitura della cassetina e quelle di tumulazione dei resti nella celletta o nell'avello occupato; restano a carico dei familiari le spese di montaggio e smontaggio delle lapidi.

4 - In caso di rinuncia di avello con diritto di perpetuità e mai occupato da salma o resti mortali, potrà essere concesso, con atto adottato dal Responsabile di Settore, un rimborso forfettario stabilito annualmente dall'Amministrazione Comunale.

Art. 55 - Rinuncia di concessione di loculi a scadenza

1 - La rinuncia di concessione di loculo a scadenza determinata dà diritto al rimborso solo nel caso in cui non sia mai stato occupato da nessuna salma o resti mortali.

2 - Il rimborso, determinato con atto del Responsabile di Settore, verrà calcolato sulla base

dell'importo pagato al momento della concessione e sarà proporzionale al periodo di tempo intercorrente tra la rinuncia stessa e la naturale scadenza del loculo.”

Art. 56 - Rinuncia di concessione di cellette-ossario

1 - La rinuncia di concessione di celletta-ossario dà diritto al rimborso solo nel caso in cui non sia mai stata occupata da resti mortali.

Tale rimborso sarà adottato con provvedimento del Responsabile di Settore.

2 - Se non è possibile procedere alla collocazione nella celletta-ossario dei resti mortali del defunto per cui era stata riservata, poichè al momento dell'esumazione o estumulazione la salma non era completamente mineralizzata ed è stata quindi destinata ad altra sepoltura, al richiedente spetterà il rimborso dell'intero prezzo pagato all'atto della concessione al netto dei costi accessori sostenuti (bolli, diritti di segreteria, ecc.), sulla base del verbale redatto dal Responsabile del Servizio di Custodia del cimitero.

3 - Negli altri casi, il rimborso sarà pari al 50 % della tariffa pagata al momento della concessione a cui il richiedente rinuncia, purchè non sia decorso un periodo di tempo superiore ai 20 anni dalla stipulazione del contratto.

Art. 56/bis - Norma transitoria per la retrocessione di concessioni di singoli loculi

1 - Chi rinuncia entro il 31-12-2001 alla concessione di un singolo loculo, ottenuta nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente regolamento (13-12-1999) ed il 31-12-2000, per ottenere la concessione di due o più loculi per ricongiungimento familiare (coniuge e parenti entro il 1° grado), avrà diritto in sede di stipulazione dei nuovi contratti di concessione alla riduzione dell'importo di concessione per un ammontare pari al prezzo pagato per la concessione dell'avello rinunciato al netto degli oneri accessori.

TITOLO X - TOMBE DI FAMIGLIA O DI COLLETTIVITA'

Art. 57 - Definizione

- 1 - Queste sepolture private possono consistere nell'uso di area per la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie o collettività.
- 2 - Il piano regolatore cimiteriale ne determina l'ubicazione, le misure delle aree, i diversi tipi di opere, le relative caratteristiche tecniche in conformità alle norme del D.P.R. 10.09.1990 n. 285 e del presente regolamento.
- 3 - Le concessioni di cui al primo comma sono a titolo oneroso e sono subordinate al pagamento, prima della stipulazione dell'atto, di una tariffa stabilita annualmente dall'Amministrazione Comunale, prima della stipulazione dell'atto.
- 4 - Tutte le spese accessorie (bolli, registrazione, diritti, ecc.) gravano interamente sul concessionario.

Art. 58 - Durata della concessione

- 1 - La concessione di area per sepoltura di famiglia o di collettività, ai sensi dell'art. 90 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285, è a tempo determinato e di durata non superiore a 99 anni, salvo rinnovo.
- 2 - Il rinnovo è concesso a discrezione dell'Amministrazione Comunale, tenuto conto delle esigenze generali del Cimitero, dello stato della sepoltura ed in rapporto al presunto esercizio dei diritti d'uso; esso può essere condizionato all'esecuzione di opere di manutenzione.

Art. 59 - Modalità di concessione

- 1 - La concessione di aree per la costruzione di tombe di famiglia dovrà, di norma, trovare spazio lungo i porticati comuni di avelli, sempre che detta soluzione sia compatibile con il progetto dei porticati interessati; eccezionalmente l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà, tenuto conto di quanto stabilito nel Piano Regolatore Cimiteriale e stante la disponibilità, di concedere aree di terreno situate all'interno del perimetro dei cimiteri.
La concessione verrà deliberata con provvedimento della Giunta Municipale.
- 2 - La concessione non può venire fatta a persone o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione; è vietata pertanto la cessione del diritto d'uso della sepoltura tra privati.
- 3 - La concessione può essere fatta anche a più famiglie congiuntamente, fissando nel contratto le rispettive quote ed, in proporzione a queste, gli oneri di manutenzione.
- 4 - La concessione deve risultare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1350 del Codice Civile, da contratto da stipularsi per opera del Segretario Comunale; solo con la stipula dell'atto la concessione s'intende perfezionata.
Il contratto deve contenere gli elementi per l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima, nonché le norme che regolano il diritto d'uso; in particolare deve indicare:
 - a) la natura della concessione e la sua identificazione;
 - b) il numero dei posti salma realizzabili;
 - c) la durata;
 - d) il/i concessionario/i o, nel caso di Enti o collettività, il rappresentante legale pro-tempore;
 - e) le salme destinate ad essere accolte o i criteri per la loro individuazione;

- f) l'eventuale restrizione o ampliamento del diritto d'uso;
- g) l'avvenuta corresponsione della tariffa prevista;
- h) gli obblighi e gli oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.

5 - Nell'atto di concessione possono stabilirsi particolari norme tecniche relative alla costruzione in rapporto all'area, all'opera, al posto.

Art. 60 - Parere della Commissione Edilizia su progetti di costruzione

1 - I progetti per la costruzione di sepolture di famiglia e per collettività devono essere sottoposti all'esame ed al parere della Commissione Comunale per l'Edilizia e devono contenere il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.

2 - La Commissione, pur tenendo conto del desiderio dei concessionari, come espresso nei progetti presentati:

- a) esamina gli stessi sotto l'aspetto dei regolamenti nazionali e locali vigenti in materia di edilizia, igiene e polizia mortuaria;
- b) controlla le opere previste dal punto di vista tecnico;
- c) cura che forme, misure ed ogni elemento di composizione siano decorosi nel rispetto del luogo;
- d) che i materiali da impiegarsi siano della qualità e delle misure idonee ai requisiti di durata e di buona manutenzione.

Art. 61 - Progetto - Costruzione - Termini - Limiti

1 - La concessione di area per la costruzione di tomba di famiglia o di collettività impegna alla sollecita presentazione del progetto di cui all'articolo precedente ed all'esecuzione, pena la decadenza, delle opere relative entro 24 mesi dalla data di stipulazione dell'atto di concessione. Qualora l'area non si renda ancora disponibile, il termine di 24 mesi decorrerà dalla data di consegna dell'area stessa.

Per motivi da valutare, il **Responsabile del Settore Tecnico** può concedere, alla scadenza predetta e su giustificata richiesta degli interessati, una proroga di 6 mesi.

2 - Il progetto dovrà essere approvato dal **Responsabile del Settore Tecnico** su conforme parere del medico addetto all'Ufficio Igiene Pubblica dell'Azienda Unità Sanitaria Locale, sentito quello della Commissione per l'edilizia.

3 - La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa.

Il numero dei loculi che si possono costruire è pari a quello previsto per analoga area, per manufatto e tipologia, costruito dall'Amministrazione Comunale.

4 - La struttura delle opere deve essere conforme alle disposizioni contenute nel D.P.R. 10.09.1990 n. 285 ed in particolare deve essere assicurata l'impermeabilità dei loculi ai liquidi ed ai gas.

5 - Le sepolture private di cui sopra non devono avere alcuna comunicazione con l'esterno del cimitero.

6 - La sepoltura non potrà essere utilizzata se non sia intervenuto l'atto di collaudo da parte dell'ufficio tecnico comunale, le cui spese gravano sul concessionario oppure non è stato rilasciato dal Direttore dei Lavori il certificato di agibilità o usabilità ai sensi delle norme vigenti in materia edilizia.

7 - Eventuali danni alla proprietà comunale o privata fanno interamente carico al concessionario che ne risponde in solido con il costruttore e con il direttore dei lavori.

Art. 62 - Divisione - Subentri

1 - In relazione a quanto stabilito dal 3° comma dell'art. 59 del presente regolamento, due o più concessionari devono comunicare al Comune la divisione dei posti o l'individuazione delle separate quote, per tombe di famiglia relative a concessioni antecedenti all'entrata in vigore del presente regolamento.

2 - La comunicazione deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi.

3 - I concessionari possono dichiarare, nei modi e nelle forme stabilite dalla legge, la loro rinuncia personale per sé e per i propri aventi causa, del diritto di sepoltura. In tal caso la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto nei confronti dei concessionari residuali.

4 - La divisione, l'individuazione di separate quote e la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.

5 - Con scrittura privata autenticata o con atto pubblico, depositato agli atti del Comune, più concessionari di un'unica tomba di famiglia possono regolare i propri rapporti interni, fermo restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.

Art. 63 - Indicazione del referente

1 - Il titolare di una concessione che si trasferisce, deve tenere aggiornato il proprio indirizzo presso l'apposito ufficio, che ne tiene nota nel fascicolo della sepoltura. L'ente o la collettività concessionari hanno l'obbligo di comunicare qualsiasi variazione del rappresentante legale o del suo recapito.

2 - Se più sono i titolari della concessione, questi entro 30 giorni, devono designare uno fra essi che assuma verso il Comune l'esercizio dei diritti e dei doveri inerenti alla stessa, ferma restando la responsabilità solidale di tutti i titolari; in difetto degli interessati provvederà il **Responsabile di Settore**.

3 - In caso di decesso del concessionario, i discendenti legittimi e le altre persone aventi titolo, sono tenute a darne comunicazione entro 30 giorni dalla data di morte, indicando contestualmente gli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.

I nominativi degli aventi diritto possono essere comprovati da atto notorio o da dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

4 - Decorsi 3 mesi senza che gli interessati abbiano provveduto alla comunicazione di aggiornamento di cui al comma precedente, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza.

5 - La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'art. 66 del presente regolamento, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionario.

L'Ente o la collettività si considera estinto quanto non siano state lasciate disposizioni per curare la manutenzione della sepoltura.

Decorsi 30 anni dalla data dell'ultima sepoltura a tumulazione o 10 anni da quella ad inumazione, nel caso di famiglia o collettività estinta, il Comune provvede alla dichiarazione della decadenza.

Art. 64 - Doveri in ordine alla manutenzione

1 - Il concessionario ed i suoi successori sono tenuti a provvedere per tutto il tempo della concessione, alla solida e decorosa manutenzione sia ordinaria che straordinaria della sepoltura

e delle opere relative; devono eseguire restauri od opere che l'Amministrazione Comunale ritiene indispensabili o anche solo opportuni per motivi di decoro, sicurezza ed igiene e rimuovere eventuali abusi.

2 - In caso di inadempienza a tali obblighi, si potrà ricorrere al potere di ordinanza e diffida, disponendo, se del caso, la rimozione di opere pericolanti o indecorose e la sospensione della tumulazione di salme e di resti mortali, subordinandola all'esecuzione dei lavori occorrenti o al versamento di un congruo deposito a garanzia dell'esecuzione delle opere stesse.

3 - Risultando lo stato di abbandono e di incuria si provvederà alla dichiarazione di decadenza.

Art. 65 - Altri obblighi del concessionario

1 - E' fatto obbligo ai familiari dei defunti accolti in tombe di famiglia o di collettività, di lasciare libera tutta l'area dei corridoi ed i passaggi da vasi, oggetti ed ornamenti di ogni genere anche aerei per consentire il passaggio del pubblico e del personale di servizio, nonché la libera circolazione dei montafretri e delle scale di servizio.

2 - Il concessionario o gli aventi diritto dovranno provvedere a proprie spese alla posa della lapide entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di sepoltura.

In caso di mancata apposizione della lapide da parte del concessionario entro i termini sopraprevisti, verrà iniziata la procedura per la dichiarazione di decadenza del sepolcro di cui all'art. del presente regolamento.

3 - E' vietato applicare alla lapide mensole o davanzali sporgenti.

Ogni elemento ornamentale dovrà essere contenuto entro l'inquadratura della lapide stessa e non potrà avere, in ogni caso, una sporgenza superiore a cm. 15.

E' consentita l'applicazione di fotografie in materiale non disaggregabile dagli agenti atmosferici.

E' facoltà del concessionario applicare alla lapide un portalampada per illuminazione votiva; in tal caso sarà dovuto il pagamento di un canone annuale.

E' vietato l'impiego, quali portafiori, di oggetti non ritenuti decorosi (barattoli di recupero, vasi rotti, ecc.); il collocamento di piantine, fiori o sempreverdi è consentito, avendo però cura che non superino le altezze previste e che non invadano le tombe, i passaggi ed i manufatti attigui.

In caso di violazione di dette norme, il Responsabile del Servizio di Custodia dei cimiteri potrà disporre l'immediata rimozione.

4 - Ogni epigrafe dovrà contenere cognome e nome, data di nascita e di morte del defunto e le rituali espressioni brevi.

Le epigrafi deve essere compilate in lingua italiana; sono permesse citazioni in latino, ebraico o lingua straniera, purchè seguite dalla relativa traduzione.

In esse si possono anche ricordare defunti, aventi diritto, sepolti altrove o i cui resti siano già stati depositati nell'ossario o nel cinerario comune.

5 - Il Comune si riserva la facoltà di determinare tipologie uniformi per le lapidi, le vaschette portafiori, i caratteri delle epigrafi, come pure per l'installazione dei suddetti elementi o l'impianto di apposito servizio di illuminazione votiva.

6 - **Il Responsabile di Settore, con proprio atto**, può inibire che in determinati cimiteri o per determinate tipologie di tumulazioni vengano installate vaschette portafiori o lumi votivi, quando per la particolarità delle soluzioni adottate, vi siano elementi per ritenere che ciò costituisca pericolo per il pubblico, per le cose o per il personale del cimitero.

Art. 66 - Aventi diritto

1 - Il diritto d'uso della sepoltura di famiglia s'intende riservato alla persona del concessionario, al proprio coniuge ed a persone a lui legate da vincoli di parentela e di affinità nelle linee e nei gradi stabiliti dagli artt. 74 e seguenti del Codice Civile, nonché ai coniugi dei discendenti jure sanguinis in linea retta, salvo particolari limitazioni nei rispettivi atti di concessione o nel

testamento del primo concessionario.

Il computo dei gradi di parentela ed affinità indicati nel Codice Civile (parenti entro il 6° grado ed affini entro il 3°), ai fini della determinazione del diritto d'uso, viene sempre effettuato con riferimento al primo concessionario.

2 - Il diritto d'uso della sepoltura di famiglia può essere autorizzato, con provvedimento del **Responsabile di Settore**, anche al convivente di fatto del coniuge o del di lui discendente in linea retta, purchè tale fatto sia comprovato da adeguata documentazione anagrafica (stato di famiglia, ecc.).

3 - Il diritto d'uso della sepoltura di famiglia è autorizzato, con apposito provvedimento del **Responsabile di Settore**, per salme di persone che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei confronti dei concessionari, così come stabilito dal D.P.R. 10.09.1990 n. 285 - art. 93 - 2° comma.

Tali persone devono essere indicate nell'atto di concessione altrimenti, qualora vi siano più titolari, per concessione o per successione, l'autorizzazione è subordinata al consenso scritto di tutti i medesimi.

La valutazione della particolare benemeritenza è demandata al **Responsabile di Settore**.

4 - Rimangono tassativamente escluse dal diritto d'uso della sepoltura di famiglia tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopraesposti.

5 - Nelle concessioni a collettività il diritto d'uso è riservato alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario fino a completamento della capienza del sepolcro, tenendo conto di quanto eventualmente stabilito nello Statuto dell'ente stesso.

Art. 67 - Ammissione in sepoltura di famiglia e di collettività

1 - Nella rispettiva sepoltura di famiglia sono ammesse le salme ed eventualmente i resti, le ceneri, i feti delle persone, ovunque decedute, o già altrove sepolte, che risultino avere diritto, secondo l'atto di concessione e successivi trapassi e che non abbiano manifestato intenzione contraria, sempre che il concessionario non li abbia esclusi nell'atto di concessione o per testamento.

2 - Se il concessionario è un ente o una comunità, sono ammessi alla sepoltura i rispettivi membri, ai sensi dello statuto relativo.

3 - Di volta in volta dovrà essere presentata al **Responsabile di del Servizio Cimiteri** formale richiesta di ammissione in sepoltura privata di famiglia o di collettività.

L'ammissione è subordinata alla verifica del diritto di accesso.

4 - Nessun atto inerente al diritto di sepoltura è permesso ogni qualvolta sorga dubbio sul diritto del richiedente, oppure sia stata fatta opposizione da parte degli aventi diritto.

Il richiedente deve provare il suo diritto o rimuovere l'opposizione.

Le controversie tra titolari di diritti sono comunque di competenza del giudice ordinario.

Per quanto possibile il Comune si impegna a mantenere lo stato di fatto, in attesa di un accordo tra le parti o di un provvedimento giudiziario passato in giudicato.

5 - Salvo assegnazione preventiva e nominativa da parte del fondatore, il diritto al seppellimento fra gli stessi titolari jure sanguinis, è dato dall'ordine di premorienza.

6 - Nella sepoltura non possono essere accolte salme in numero superiore ai loculi autorizzati, tenendo conto del possibile avvicendamento previsto dai successivi artt. 68 e 69.

7 - Per l'eventuale concessione di deposito provvisorio si richiama quanto stabilito nel precedente art. 30.

8 - Il richiedente dovrà versare i diritti di apertura e muratura dell'avello stabiliti

dall'Amministrazione Comunale.

Art. 68 - Collocazione di resti mortali nei loculi

1 - I loculi possono contenere un solo feretro.

2 - E' consentito a chi ne facesse richiesta, come indicato nella Circolare del Ministero della Sanita n. 24 del 24.06.1993, collocare nei loculi, col feretro, resti mortali provenienti da esumazioni o estumulazioni o urne cinerarie alle seguenti condizioni:

a) le cassette-ossario o le urne cinerarie sono collocabili nei limiti della capienza e comunque per un numero massimo di due per ogni loculo;

b) i resti mortali possono essere inseriti col feretro, purchè aventi diritto all'ammissione nella sepoltura di famiglia;

d) ogni qualvolta si procederà all'apertura del loculo per l'inserimento dei resti mortali, il richiedente dovrà versare i diritti di apertura e muratura dell'avello stabiliti dall'Amministrazione Comunale;

e) l'apertura dell'avello dovrà avvenire nel rispetto delle norme previste dal regolamento di igiene e senza pregiudizio per la salute pubblica, alla presenza delle Autorità Sanitarie e le tariffe regionali, previste in materia, graveranno interamente sul richiedente.

3 - Possono essere accolte nel loculo solo cassette o urne cinerarie fino a capienza fisica del sepolcro; in tal caso, ogni qualvolta si procederà ad apertura per la collocazione, sarà dovuto il pagamento dei diritti di cui al 2° comma punti d) - e).

Art. 69 - Esumazioni ed estumulazioni

1 - Si considerano esumazione ed estumulazione ordinaria quelle che avvengono alla scadenza delle concessione e come tali, sono eseguiti gratuitamente.

2 - Si considerano esumazione ed estumulazione straordinarie tutte le altre fatte:

a) su richiesta dell'Autorità Giudiziaria,

b) su richiesta dei familiari aventi diritto individuati ai sensi dell'art. 4 del presente regolamento.

3 - Le esumazioni straordinarie sono concesse a condizione che siano trascorsi almeno 10 anni dalla data di inumazione mentre le estumulazioni straordinarie sono concesse purchè siano decorsi oltre 20 anni dalla data di decesso della salma.

Esse avvengono a richiesta degli aventi diritto rispetto alla salma, individuati ai sensi dell'art. 4 del presente regolamento.

Qualora la salma risulti essere completamente mineralizzata, i resti verranno raccolti per essere depositi nell'ossario comune, a meno che non venga richiesta una diversa sepoltura.

E' consentita inoltre, a richiesta, l'esumazione e l'estumulazione del feretro, applicando le disposizioni generali stabilite dal presente regolamento e dal D.P.R. 10.09.1990 n. 285, per cremazione o per traslazione della salma in altra sepoltura.

4 - Le esumazioni e le estumulazioni sia ordinarie che straordinarie, ad eccezione di quelle di cui al punto b) del 1° comma, possono essere soggette al pagamento di una tariffa stabilita dall'Amministrazione Comunale.

Art. 70 - Rinuncia a favore del Comune

1 - L'Amministrazione Comunale ha facoltà di accettare, salvo che sia iniziata la procedura di decadenza, la rinuncia di aree libere quando:

a) non siano state eseguite opere sul terreno stesso

b) l'area non sia stata utilizzata per l'inumazione o sia comunque libera da salme, ceneri o resti.

2 - L'Amministrazione Comunale ha facoltà di accettare, salvo decadenza, la rinuncia di concessione di aree con totali o parziali costruzioni, quando il concessionario dichiara

espressamente che non intende portare a termine la costruzione.

Egli ha diritto al recupero di eventuali opere in soprassuolo, da effettuarsi non oltre 30 giorni dalla data di rinuncia.

3 - Il concessionario può rinunciare a diritti d'uso inerenti la sepoltura di famiglia o di collettività, già completata a favore del Comune.

4 - La Giunta Municipale, con l'ausilio della valutazione da parte dell'Ufficio Tecnico, concorderà per ogni singolo caso, le modalità e le condizioni, anche economiche a cui verrà accettata la retrocessione.

Art. 71 - Decadenza

1 - La concessione di sepoltura di famiglia o di collettività può essere soggetta a decadenza nei seguenti casi:

- a) inosservanza dei termini per la costruzione stabiliti nell'art. 61;
- b) mancata apposizione della lapide come previsto dall'art. 65;
- c) inadempienza ai doveri di manutenzione, indicati nell'art. 64;
- d) mancata indicazione del referente in caso di morte del concessario ai sensi dell'art. 63 - comma 3°;
- e) estinzione della famiglia nei modi di cui all'art. 63 comma 5°
- f) abbandono per incuria o morte degli aventi diritto.

2 - Ogni qualvolta si renda necessario provvedere a dichiarazioni di decadenza nei casi indicati di cui ai punti a) b) c), il Responsabile di Settore provvede a notificare agli interessati, se reperibili, l'avvio del relativo procedimento, diffidandoli a provvedere entro il termine di 30 giorni.

Copia della diffida viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune nonché all'Albo cimiteriale per 60 giorni, mentre un avviso deve essere collocato sulla tomba.

Decorsi 15 giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione della diffida, ove non ricorrano circostanze tali da giustificare il protrarsi dei termini, verrà pronunciata la decadenza con provvedimento del Responsabile di Settore.

3 - Nei casi di cui ai punti d) e) f) la diffida viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, all'Albo cimiteriale e in altri luoghi pubblici per 12 mesi, con avviso collocato sulla tomba di famiglia o di collettività.

Inoltre, in tale periodo, l'Amministrazione Comunale dovrà provvedere ad una pubblicazione sul giornale più diffuso in loco.

Decorsi 15 giorni dall'ultimo di pubblicazione della diffida, ove non ricorrano circostanze tali da giustificare il protrarsi dei termini, verrà pronunciata la dichiarazione di decadenza con provvedimento del Responsabile di Settore.

4 - Copia della deliberazione di decadenza verrà conservata agli atti dell'Ufficio Cimiteri, corredata di tutte le ricerche esperite ed ogni altro atto ad essa attinente.

6 - Ai fini della trasparenza degli atti della Pubblica Amministrazione, trova piena applicazione la Legge 07.08.1990 n. 241.

7 - Pronunciata la decadenza, il Comune provvede all'esumazione o all'estumulazione della salma o dei resti mortali.

Le ossa raccolte devono essere depositate nell'ossario comune, salvo che sia richiesto il collocamento in sepoltura privata.

Le salme che risultino indecomposte, sono trasferite in campo comune con le prescrizioni stabilite dall'art. 86 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285.

8 - Concretizzandosi la concessione in un mero diritto d'uso, verrà applicato l'istituto dell'accessione, poichè i cimiteri sono soggetti al regime dei beni demaniali ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 824 del Codice Civile.

L'Amministrazione Comunale disporrà quindi per la demolizione o per il restauro delle opere, a seconda di quanto richiesto dallo stato delle cose ed avrà libertà di concessione delle stesse a chiunque ne faccia richiesta.

In presenza di costruzione totale o parziale, la tariffa di concessione di area per sepoltura di famiglia o di collettività, dovrà essere determinata maggiorando quella vigente di una percentuale stabilita con relazione dell'Ufficio Tecnico Comunale che terrà conto del valore della costruzione stessa.

9 - Nessun rimborso è dovuto dall'Amministrazione Comunale al concessionario od agli aventi diritto, in caso di dichiarazione di decadenza.

Art. 72 - Sepulture di famiglia o collettività anteriori al 10/02/1976

1 - Le sepulture di famiglia o di collettività, la cui concessione sia stata rilasciata anteriormente al 10/02/1976, data di entrata in vigore del D.P.R. 21.10.1975 n. 803 con regolare atto, conservano la durata eccedente i 99 anni, già prestabilita e conforme alle norme generali e locali in vigore allora.

2 - Tuttavia, ai sensi del 2° comma del D.P.R. 10.09.1990 n. 285, esse possono essere revocate quanto siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione del nuovo cimitero.

Art. 73 - Fascicoli per le sepulture

1 - Per ogni sepoltura di famiglia o collettività deve essere istituito apposito fascicolo, tenuto dall'Ufficio Cimiteri, nel quale sono registrati i dati relativi alla concessione, alla costruzione delle opere, ai seppellimenti, alle estumulazioni ed alle successioni, al referente, ecc.

TITOLO XI - POLIZIA INTERNA DEL CIMITERO

Art. 74 - Orario

- 1 - I cimiteri comunali sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal Sindaco, che deve essere affisso al loro ingresso.
- 2 - La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso dell'ufficio comunale preposto, da rilasciarsi per sporadiche esigenze e comprovati gravi motivi.
- 3 - In caso di particolari situazioni ambientali, il Responsabile del Servizio di Custodia dei cimiteri può disporre la chiusura anticipata, dopo che siano stati esauriti eventuali trasporti o cerimonie funebri.

Art. 75 - Divieto di ingresso

- 1 - E' vietato l'ingresso:
 - a) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con la tipologia del luogo;
 - b) alle persone in massa non a seguito di funerale, cerimonia religiosa o civile, senza la preventiva autorizzazione del Sindaco;
 - c) ai minori, se non accompagnati da persona adulta;
 - d) a chiunque, quando il Sindaco ne ravvisi la necessità, per motivi di ordine pubblico, polizia mortuaria o di disciplina interna.
- 2 - Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà dal personale addetto alla vigilanza diffidato ad uscire immediatamente e quando ne fosse il caso segnalato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

Art. 76 - Circolazione di veicoli

- 1 - Nei cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi.
Non è ammessa la circolazione di veicoli privati all'interno dei cimiteri.
- 2 - Ai disabili, alle persone con gravi motivi di salute o di età avanzata, l'Ufficio Cimiteri può concedere il permesso di visitare le tombe di familiari, servendosi di mezzi di trasporto; parimenti può autorizzare la circolazione di veicoli di servizio e delle imprese addette al cimitero.
- 3 - L'Ufficio medesimo fissa nei casi suddetti i percorsi e gli orari a cui attenersi.

Art. 77 - Riti Religiosi

- 1 - Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri o a commemorazione, sia per singolo defunto che per la collettività di tutte le confessioni religiose che non sono in contrasto con l'ordinamento giuridico italiano.
- 2 - Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Sindaco.
- 3 - E' ammessa la presenza all'interno del perimetro cimiteriale di bande, gruppi musicali, corali o singoli artisti durante lo svolgimento dei riti di cui al 1° comma, nel rispetto della particolarità

del luogo.

Art. 78 - Divieti speciali

1 - Nei Cimiteri è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la sacralità del luogo e la sua destinazione.

In particolare è vietato:

- a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, danzare, parlare ad alta voce;
- b) introdurre biciclette animali, cose irriverenti o indecorose;
- c) rimuovere da sepolture altrui fiori, piante, ornamenti, lapidi od oggetti votivi;
- d) collocare ed abbandonare fiori, rifiuti o altri oggetti nei viali, nei corridoi o comunque al di fuori degli appositi contenitori;
- e) asportare dal Cimitero oggetti senza autorizzazione del responsabile di custodia;
- f) calpestare le aiuole e le sepolture, sedere sulle sepolture o scrivere su di esse, camminare al di fuori dei viali;
- g) disturbare i visitatori, in qualsiasi modo e soprattutto con l'offerta di servizi od oggetti;
- h) distribuire volantini, raccogliere petizioni, attuare azioni di pubblicità a favore di ditte private aventi scopo di lucro;
- i) fotografare o filmare i cortei funebri o opere cimiteriali se non con il consenso del Comune;
- l) eseguire lavori sulle sepolture senza autorizzazione del Comune;
- m) chiedere elemosina, fare questue o raccolte di fondisalvo non sia intervenuta autorizzazione scritta del Sindaco;
- n) assistere alle esumazioni ed estumulazioni di salme di persone estranee o nei casi in cui ciò sia altrimenti vietato;
- o) coltivare piante o altre essenze vegetali; sono ammesse, se a decoro delle sepolture, ma devono presentare caratteristiche di lieve radicazione.

2 - I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo non debitamente autorizzati.

TITOLO XII - PERSONALE ADDETTO AL CIMITERO

Art. 79 - Attività cimiteriale

1 - Il Comune ha facoltà di svolgere l'attività cimiteriale mediante personale alle proprie dipendenze oppure con affidamento di tale servizio a terzi nei modi e nelle forme stabilite dall'art. 117 del D.P.R. n. 267/2000.

Restano comunque salve le competenze degli uffici di cui all'articolo successivo.

Art. 80 - Ufficio Cimiteri ed Ufficio Tecnico - Compiti

1 - Al cimitero ed ai servizi funebri sono preposti i seguenti uffici:

- a) Ufficio di Stato Civile
- b) Ufficio Tecnico.

2 - All'Ufficio di Stato Civile spettano le seguenti competenze:

- 1) emissione dei permessi di seppellimento,
- 2) emissione di autorizzazioni alla cremazione,
- 3) emissione della documentazione inerente al trasporto di salme o di resti mortali,
- 4) assegnazione di sepolture individuali per inumazione, tumulazione di salme o di resti mortali,
- 5) controllo del diritto d'accesso a tombe di famiglia o di collettività,
- 5) disbrigo della ricerche, della documentazione inerente alle esumazioni ed alle estumulazioni, rinunce, decadenze o revoche per pubblica utilità.

3 - All'Ufficio Tecnico Comunale competono:

- 1) assegnazione di aree per costruzione di tombe di famiglia o di collettività,
- 2) sorveglianza sulle costruzioni, sullo stato conservazione e sulla manutenzione delle opere e degli edifici, siano essi Comunali o di privati, concessionari e appaltatori in rapporto alle norme dei regolamenti ed ai relativi permessi,
- 3) vigilanza sui cantieri, viali, spazi, ecc. dei cimiteri comunali,
- 4) vigilanza e disbrigo pratiche relative allo smaltimento dei rifiuti cimiteriali (lapidei, speciali, ecc.),
- 5) coordinamento e vigilanza del personale addetto ai cimiteri,
- 6) predisposizione, controllo su eventuale svolgimento del servizio cimiteriale con affidamento a terzi, nei modi e nelle forme stabilite dalla legge.

4 - Il personale addetto agli uffici sopraindicati attende a tutta l'attività esecutiva ed amministrativa del cimitero e dei servizi funebri in conformità alle norme contenute nel D.P.R. 10.09.1990 n. 285, del presente regolamento ed ogni disposizione di legge, istruzioni, circolari.

Art. 81 - Responsabile del Servizio di Custodia dei cimiteri

1 - Il Responsabile del Servizio di Custodia dei cimiteri indicato dall'art. 52 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285, in cui sono stabilite le sue competenze, è individuato con le seguenti modalità:

- a) in caso di svolgimento del servizio con personale alle dipendenze del Comune, è ritenuto tale il dipendente addetto (necroforo) avente la qualifica funzionale più elevata o altra persona eventualmente designata **con atto di Responsabile di Settore;**
- b) in caso di affidamento a terzi del servizio cimiteriale, è il rappresentante legale della ditta affidataria.

2 - Il Responsabile è tenuto, inoltre, a denunciare all'Autorità Giudiziaria ed al Sindaco, chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dal Codice Penale.

E' tenuto, altresì, a segnalare al Sindaco eventuali danneggiamenti effettuati da terzi anche se ignoti, ai danni di cose e strutture cimiteriali.

3 - Il medesimo cura altresì:

- a) il rispetto dell'orario di apertura e di chiusura dei cimiteri;
- b) la vigilanza del personale autorizzato per i lavori, dei veicoli e dei materiali, controllandone l'autorizzazione;
- c) la vigilanza e la custodia di tutto il materiale e gli attrezzi posti a servizio dei cimiteri.

Art. 82 - Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

1 - Il personale addetto ai cimiteri, oltre ai compiti propri delle rispettive attribuzioni e mansioni indicate nella pianta organica, alla collaborazione generale per il buon ordine e la disciplina dei servizi, è tenuto:

- a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico,
- b) a mantenere un abbigliamento decoroso e consono alla caratteristica del luogo,
- c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.

2 - In particolare, il personale addetto ai cimiteri deve:

- a) tenere in stato di decenza e pulito da ogni erba i cimiteri, le loro adiacenze e le immediate strade di accesso;
- b) tenere costantemente puliti i viali, spargendovi materiale adatto, all'uopo fornito dal Comune ed effettuare lo sgombrò della neve dal suolo viabile, avvalendosi anche dell'aiuto di mezzi ausiliari se ciò è conciliabile con la specialità del servizio;
- c) coltivare le piante, le siepi ed i fiori collocati all'interno dei cimiteri, le loro adiacenze e lungo le strade di accesso;
- d) effettuare lavori di piccola manutenzione;
- e) ritirare l'autorizzazione rilasciata dal Sindaco al trasporto ed al seppellimento della salma e dei resti mortali;
- f) prestarsi all'estrazione dal carro funebre dei feretri, all'ingresso del cimitero ed al loro trasporto alla camera mortuaria, al luogo prescelto per l'inumazione o la tumulazione; verificare che i feretri presentino le caratteristiche stabilite dal D.P.R. 10.09.1990 n. 285;
- g) scavare le fosse occorrenti per le inumazioni; calare il feretro nella stessa, avendo la massima cura, rispetto o decenza; riempirle a seppellimento avvenuto;
- h) mantenere i cumuli di terra sovrastanti le sepolture in campo comune nella debita forma per lo scolo delle acque piovane;
- i) predisporre l'apertura e la chiusura degli avelli e delle cellette-ossario per la tumulazione di salme o resti mortali;
- l) provvedere alle esumazioni ed alle estumulazioni ordinarie e straordinarie;
- m) coadiuvare gli incaricati delle eventuali autopsie in occasione di esumazioni o estumulazioni ordinate dall'Autorità Giudiziaria;
- n) sorvegliare i cadaveri deposti nella camera mortuaria;
- o) prestarsi alla disinfezione nelle abitazioni, luoghi ed oggetti infetti, previo ordine dell'Amministrazione Comunale;
- p) tenere costantemente aggiornata la numerazione delle tombe del campo comune;
- q) vigilare affinché non si commettano guasti, furti, disordini ed atti indecorosi all'interno dei cimiteri e nelle loro adiacenze nonché i visitatori si conformino alle prescrizioni regolamentari;
- r) provvedere al montaggio ed allo smontaggio delle lapidi relative ai diversi tipi di sepolture.

3 - Al personale suddetto è vietato:

- a) eseguire, all'interno dei Cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia durante l'orario di lavoro, sia al di fuori di esso, anche a titolo gratuito;
- b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
- c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgono attività inerenti ai Cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
- d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei Cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;

e) trattenere per sè o per terzi cose rinvenute e recuperate nei Cimiteri.

4 - Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.

5 - Nessuna compartecipazione spetta al personale a diritti e proventi per i servizi prestati, che sono propri del Comune.

Art. 82/bis – Collocazione e rimozione di lapidi e/o monumenti

1 - Tutte le operazioni e lavorazioni relative alla rimozione e/o collocazione di lapidi, monumenti, tombe e marmi o pietre in genere, poste a finitura delle sepolture sono di competenza del personale addetto ai cimiteri.

2 - Le lapidi fornite dall'Amministrazione Comunale e quelle già esistenti dovranno essere ritirate per la relativa iscrizione dal personale addetto ai cimiteri.
Le lapidi iscritte dovranno essere consegnate allo stesso per la relativa collocazione.

3 - La messa in opera e/o lo smontaggio di particolari monumenti cimiteriali deve essere eseguita sempre alla presenza del personale addetto.

Art. 83 - Estensione di compiti ed obblighi alla ditta affidataria

1 - In caso di affidamento dei servizi cimiteriali a terzi, nei modi e nelle forme stabilite dalla legge, essi sono tenuti, per quanto possibile e se non diversamente stabilito, agli obblighi ed ai divieti di cui al presente TITOLO XII.

TITOLO XIII - IMPRESE E LAVORI PRIVATI

Art. 84 - Accesso al cimitero

1 - Per l'esecuzione di opere (nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni) che non siano riservate al Comune, gli interessati possono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.

2 - Nessuno può essere ammesso ad eseguire opere, se prima non ha ottenuto l'autorizzazione del Responsabile del **Settore Tecnico**, da rilasciarsi dietro domanda, corredata dal certificato di iscrizione alla competente categoria professionale.

3 - L'autorizzazione deve contenere l'indicazione del versamento del deposito cauzionale, i termini di esecuzione dei lavori, lo spazio occupabile e l'orario di lavoro.

4- Per il semplici lavori di riparazione, pulizia di monumenti, lapidi, croci, ecc. e per i lavori di ordinaria manutenzione è sufficiente il permesso del Responsabile del Servizio di custodia dei cimiteri.

5 - Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno del cimitero deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo.

6 - E' tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.

Art. 85 - Responsabilità - Deposito cauzionale

1 - I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni arrecati al Comune o ai terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.

2 - Le autorizzazioni ed i permessi di cui all'articolo precedente possono essere subordinati al versamento di una somma a titolo di deposito cauzionale, fissata dall'Amministrazione Comunale, a garanzia della corretta esecuzione delle opere e del risarcimento di eventuali danni.

3 - L'Amministrazione Comunale, se non concordato diversamente, ha facoltà di trattenere sul deposito cauzionale l'importo corrispondente ai consumi di acqua, energia elettrica, ecc. necessari per l'esecuzione delle opere stesse.

Art. 86 - Recinzione aree - Materiali di scavo

1 - Durante i lavori di costruzione di tombe di famiglia o di collettività, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori, personale in servizio.

2 - E' vietato occupare spazi attigui senza l'autorizzazione dell'Ufficio Tecnico Comunale.

3 - I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche autorizzate od al luogo indicato, secondo le modalità prescritte, evitando di spargere materiale o di imbrattare altre opere; in ogni caso l'impresa deve pulire il terreno e ripristinare le opere danneggiate.

Art. 87 - Introduzione e deposito di materiali

- 1 - E' permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, previa autorizzazione dell'Ufficio Cimiteri.
- 2 - La sosta è consentita solo per il tempo strettamente necessario.
- 3 - E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.

Art. 88 - Orario di lavoro

- 1 - L'orario di lavoro è fissato dall'Ufficio Tecnico Comunale; è vietato lavorare nei giorni festivi e durante lo svolgimento di riti funebri nell'interno del cimitero, salvo particolari esigenze tecniche, da riconoscersi dall'Ufficio medesimo.

Art. 89 - Sospensione dei lavori

- 1 - Quattro giorni prima della Ricorrenza dei Defunti e fino a quattro giorni dopo, è vietata l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.
- 2 - Le imprese, in tale periodo, devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, salvo diversa autorizzazione dell'Ufficio addetto.

Art. 90 - Vigilanza - Collaudo

- 1 - L'Ufficio Tecnico controlla la regolare esecuzione delle opere secondo i progetti approvati, i permessi dati e le prescrizioni del presente regolamento; fa rilievi o contestazioni, se necessarie, che potranno essere oggetto di provvedimenti.
- 2 - A lavori ultimati, l'Ufficio Tecnico accerta la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture di famiglia o di collettività e dispone, nel caso di risultato favorevole, la restituzione del deposito cauzionale.
- 3 - Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, in esito al collaudo, può prescrivere modifiche e disporre, oltre alla contravvenzione, la rimozione delle opere costruite in violazione del regolamento e del permesso dato.
- 4 - Solo a collaudo eseguito oppure dopo il rilascio del certificato di agibilità o usabilità da parte del Direttore Lavori, è autorizzato l'inserimento di salme o resti mortali nell'opera eseguita o restaurata.

TITOLO XIV - IMPRESE POMPE FUNEBRI

Art. 91 - Funzione - Licenza

1 - Le imprese di pompe funebri, a richiesta di avente diritto, possono:

- a) svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli Uffici del Comune che presso gli Enti di culto;
- b) fornire feretri e gli accessori relativi;
- c) occuparsi della salma;
- d) effettuare il trasporto di salme in o da altri comuni.

2 - Le imprese di cui al comma precedente, fermo restando il possesso della licenza di cui all'art. 115 del T.U. della Legge di Pubblica Sicurezza, saranno munite della prescritta autorizzazione commerciale qualora intendano vendere feretri ed altri articoli funerari.

Art. 92 - Divieti

1 - E' fatto divieto alle imprese:

- a) di accapparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;
- b) di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
- c) di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari e per altri motivi privati;
- d) di esporre a vista del pubblico, feretri e accessori nelle vetrine dei locali di attività.

TITOLO XV - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 93 - Efficacia delle disposizioni del Regolamento

1 - Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.

2 - Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a norme del Regolamento precedente, può nel termine di 24 mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento, presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenerne formale riconoscimento.

3 - Il provvedimento con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto del Regolamento precedente è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di cui trattasi.

4 - Non sono soggette alle norme stabilite dall'art. 44, le prenotazioni di sepoltura privata individuale da costruire o in corso di costruzione effettuate in data anteriore a quella di entrata in vigore del presente regolamento.

5 - Salvo quanto previsto ai precedenti commi, il Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria precedente, che era stato approvato con atto del Consiglio Comunale n. 81 del 12.10.1957, cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.

Art. 94 - Concessioni pregresse

1 - Salvo quanto previsto dall'articolo precedente, le sepolture assegnate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata, il regime indicato nel contratto di concessione.

Art. 95 - Sepolture private a tumulazioni pregresse

1 - Per le occupazioni dei loculi relative a salme tumulate fino alla data del 31-12-1980, per le quali non risulta essere stato stipulato il relativo atto di concessione, si riconosce il diritto alla concessione stessa, riscontrabile di fatto con l'occupazione attuale dell'avello.

Tale diritto viene esteso anche agli avelli contigui, non ancora occupati che risultino, a seguito di riscontro nei registri cimiteriali, riservati ai prossimi congiunti delle salme suddette.

Entro 24 mesi dalla data di approvazione del presente regolamento, il Responsabile di Settore dovrà provvedere all'individuazione dei casi suddetti ed alla formazione dell'elenco relativo.

2 - Per le concessioni relative a salme tumulate in data successiva al 31-12-1980, di cui non è stato possibile ritrovare il relativo atto di concessione nell'Archivio Comunale, si applica quanto previsto nell'art. 93.

A tal proposito entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, il Responsabile di Settore, con proprio provvedimento, affisso all'Albo Pretorio del Comune, all'ingresso di ogni cimitero e a cui verrà data la massima diffusione, individuerà le sepolture suddette.

In caso di reperimento dei familiari della salma che occupa il loculo, dovrà essere effettuata anche la diretta notifica al loro domicilio.

Riscontrata la fondatezza del diritto d'uso delle sepolture e l'avvenuto pagamento delle tariffe allora previste, il Responsabile di Settore dovrà provvedere alla stipulazione in sanatoria del contratto di concessione <ora per allora>, con decorrenza dalla data di seppellimento e per la durata prevista a tale data.

Qualora non sia possibile per i familiari produrre documentazione comprovante l'avvenuto

pagamento, prima di redigere l'atto di concessione in sanatoria, essi dovranno provvedere al pagamento della tariffa in vigore al momento dell'avvenuta sepoltura.

3 - Per le concessioni relative a sepolture, che - alla data di entrata in vigore del presente regolamento - di fatto risultano occupate da persona diversa da quella per cui erano state riservate al momento della concessione originaria, verrà stipulato con il concessionario o, in caso di morte dello stesso, con i suoi aventi diritto, un atto di regolarizzazione a titolo gratuito.

Art. 96 - Sepolture di cittadini benemeriti già esistenti

1 - Con deliberazione della Giunta Municipale, da adottarsi entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, si provvederà all'individuazione dei cittadini "benemeriti" (che si sono distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla comunità e alla Patria)) già inumati o tumulati.

Il provvedimento stesso dovrà indicare l'eventuale prolungamento della concessione.

Art. 97 - Prevalenza della volontà dei familiari dei "benemeriti"

1 - La deliberazione di cui all'articolo precedente e quelle previste dall'art. 31, dovranno tenere conto della volontà dei familiari aventi diritto dei cittadini "benemeriti", che avrà comunque la prevalenza su quella espressa dall'Amministrazione Comunale.

Art. 98 - Decorrenza

1 - Il presente Regolamento entra in vigore nei tempi e nei modi stabiliti dall'art. 81 dello Statuto Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 16-03-1998, salvo quanto previsto dall'art. 345 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con Regio Decreto 27 Luglio 1934 n. 1265.

Art. 99 - Imposta di bollo

1 - Tutti i documenti derivanti dall'applicazione della presente normativa devono essere in regola con le vigenti disposizioni in materia di imposta di bollo.

Art. 100 – Servizio lampade votive

1 – Il Comune di Medesano è titolare del servizio di illuminazione votiva con lampade elettriche nei cimiteri del comune di Medesano per quanto attiene ai loculi ed alle cellette ossario situate nelle arcate comunali, alle tombe di famiglia o di collettività ed alle fosse in campo comune.

2 – Il servizio può essere gestito direttamente dal comune o mediante affidamento di tale servizio a terzi attraverso una delle forme di gestione previste dalla legge.

Art. 101 – Nuovi allacciamenti

1 – Per richiedere l'attivazione del servizio, gli interessati dovranno presentare apposita richiesta – in regola con quanto previsto sull'imposta di bollo – all'Ufficio Servizi Cimiteriali, corredata dalla ricevuta del pagamento del contributo spese per il nuovo allaccio e quello del canone per l'anno solare in corso.

2 – Per le istanze ricevute nel corso dell'anno, l'importo del canone da versare verrà calcolato in misura proporzionale con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello in cui la stessa è stata presentata.

Art. 102 – Durata del servizio e disdetta

1 – La richiesta presentata ha durata indeterminata, fatta salva la possibilità dell'utente di revocare il contratto in corso mediante comunicazione scritta indirizzata all'ufficio cimiteri del Comune di Medesano.

2 – La disdetta effettuata nel corso dell'anno non dà diritto al rimborso del canone già pagato in anticipo.

Art. 103 – Condizioni di fornitura

1 – Il canone contrattuale ed i diritti di allacciamento dell'impianto sono stabiliti con appositi atti dell'Amministrazione Comunale.

Nei diritti di allacciamento è compreso l'allacciamento alla rete e la fornitura del punto luce secondo le indicazioni stabilite.

Nel canone è compresa la fornitura di energia elettrica al punto luce 24 ore su 24 e gli interventi manutentivi.

2 – Il comune si riserva la facoltà di sospendere la corrente per eventuali riparazioni e modifiche agli impianti.

Le interruzioni di energia elettrica dipendenti da questi motivi o per causa di forza maggiore come sospensione della fornitura da parte di ENEL, messa fuori uso momentaneo dei trasformatori o delle valvole, ecc., non danno luogo a risarcimento, a responsabilità e a pretese di sorta.

3 – L'amministrazione comunale non assume nessuna responsabilità per interruzioni e danni che dovessero sospendere il servizio compreso asporto di lampade, ecc. causato da terzi.

Le linee e gli impianti generali e quelle degli allacciamenti, restano di proprietà del comune e pertanto il comune si riserva la facoltà di manometterli, variarli, fare deviazioni, ecc. purchè il servizio sia funzionante, senza che l'utente possa opporsi per qualsiasi motivo.

Qualunque speciale opera od attrezzatura artistica e decorativa da fare sulle lapidi sarà a carico del richiedente come pure i lavori di marmista, pittore e decoratore.

4 – Eventuali modifiche all'impianto che venissero richieste dall'utente saranno eseguite previo versamento della spesa fissata dal competente ufficio comunale.

Art. 104 – Pagamenti e morosità

1 – Il pagamento del canone dovrà essere effettuato anticipatamente in un'unica rata alla scadenza stabilita nell'apposito bollettino di pagamento di ogni anno. In caso di mancato pagamento entro il termine stabilito, il Comune, previa diffida scritta e assegnazione di nuovo termine perentorio di giorni 30, potrà senz'altro avviso sospendere l'erogazione di corrente o interrompere o togliere l'impianto senza diritto per l'utente ad indennizzo di qualsiasi specie. Il servizio sospeso non sarà ripristinato se non previo pagamento dei canoni arretrati, maggiorati di interessi, del diritto di allacciamento completo.

Art. 105 – Divieti

1 – Agli utenti è vietato asportare o cambiare lampadine, modificare o manomettere gli impianti ed alterare i limiti di consumo e la destinazione della corrente fornita.

Art. 106 – Norma transitoria

1 – Saranno ritenute valide le utenze regolarmente in corso al momento del trasferimento della

gestione dalla ditta concessionaria al comune.

Art. 107 - Norme finali

1 - Il presente regolamento sarà tenuto a disposizione del pubblico perchè ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

2 - Di una copia del medesimo saranno dotati gli uffici comunali cui è affidato il servizio di polizia mortuaria.

3 - Il Regolamento diventa obbligatorio nei tempi e nei modi stabiliti dall'art. 81 dello Statuto Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 16-03-1998.

4 - Per quanto non contemplato nel presente Regolamento, si fa riferimento al D.P.R. 10/9/90 N. 285 ed alle altre disposizioni vigenti in materia.